

# Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica

del 22 settembre 1997 (Stato 1° ottobre 2016)

---

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)<sup>1</sup>, visti gli articoli 11 capoverso 2, 12 capoverso 2, 13 capoverso 3<sup>bis</sup>, 15 capoverso 2, 16a capoversi 1 e 2, 16h, 16k capoverso 1, 16n capoverso 1, 17 capoverso 2, 23, 24a, 30d capoverso 3 e 33a capoverso 3 dell'ordinanza del 22 settembre 1997<sup>2</sup> sull'agricoltura biologica;*

*d'intesa con il Dipartimento federale dell'interno,<sup>3</sup>*

*ordina:*

## Sezione 1: Disposizioni generali<sup>4</sup>

### Art. 1<sup>5</sup> Prodotti fitosanitari

I prodotti fitosanitari autorizzati nell'agricoltura biologica e le particolari condizioni per il loro uso sono contemplati nell'allegato 1.

### Art. 2 Concimi<sup>6</sup>

I concimi e i prodotti ad essi equiparati elencati nell'allegato 2 sono autorizzati nell'agricoltura biologica.

### Art. 3<sup>7</sup> Utilizzazione di prodotti e sostanze di cui all'articolo 16j capoverso 2 lettere b e c dell'ordinanza sull'agricoltura biologica per la trasformazione di derrate alimentari

<sup>1</sup> Per la trasformazione di derrate alimentari, eccettuati lievito e vino, possono essere utilizzati:<sup>8</sup>

RU 1977 2519

<sup>1</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>2</sup> RS 910.18

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3979).

<sup>4</sup> Introdotto dal n. I dell'O del DEFR del 7 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2002 228).

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 1° set. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 3183).

<sup>6</sup> Nuova espr. giusta il n. I dell'O del DEFR del 13 mar. 2001, in vigore dal 1° apr. 2001 (RU 2001 1322). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6337).

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6357).

- a.<sup>9</sup> prodotti e sostanze di cui all'allegato 3;
- b. preparati costituiti da microrganismi ed enzimi, utilizzati normalmente nella fabbricazione di derrate alimentari; gli enzimi destinati ad essere utilizzati come additivi alimentari devono essere inclusi nell'allegato 3 parte A;
- c.<sup>10</sup> prodotti e sostanze di cui all'allegato 3 numero 27 lettere b e c dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005<sup>11</sup> sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr), che all'articolo 6 capoverso 8<sup>bis</sup> OCDerr vengono definiti «sostanze aromatiche naturali» o «preparazioni aromatiche»;
- d. acqua potabile e sali (con cloruro di sodio o cloruro di potassio come componenti di base), generalmente utilizzati nella trasformazione delle derrate alimentari;
- e. minerali, compresi oligoelementi, vitamine, amminoacidi e micronutrienti, unicamente se la loro utilizzazione nelle derrate alimentari in cui sono contenute è prescritta dalla legge.

<sup>2</sup> Ai fini del calcolo di cui all'articolo 18 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza sull'agricoltura biologica:

- a. gli additivi alimentari ai sensi dell'allegato 3 parte A, che nella colonna dei codici sono evidenziati con un asterisco, sono considerati ingredienti di origine agricola;
- b. preparati e sostanze di cui al capoverso 1 lettere b–e e sostanze di cui all'allegato 3 parte A, che nella colonna dei codici non sono evidenziati con un asterisco, non sono considerati ingredienti di origine agricola.

<sup>3</sup> Sono fatte salve le disposizioni della normativa in materia di derrate alimentari.

**Art. 3a<sup>12</sup>** Utilizzazione di prodotti e sostanze di cui all'articolo 16j capoverso 2 lettere b e c dell'ordinanza sull'agricoltura biologica per la trasformazione di lievito

<sup>1</sup> Per la produzione, la preparazione e la formulazione di lievito biologico possono essere utilizzati:<sup>13</sup>

- a.<sup>14</sup> sostanze di cui all'allegato 3a;
- b. prodotti e sostanze di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere b e d.

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6357).

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 21 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1589).

<sup>11</sup> RS 817.022.21

<sup>12</sup> Introdotto dal n. I dell'O del DEFR del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6337).

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6357).

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6357).

<sup>2</sup> Per la produzione di lievito biologico è ammessa l'aggiunta di estratto o di autolisato di lievito non biologico nella misura massima del 5 per cento, calcolato in sostanza secca, se è provato che l'estratto o l'autolisato di lievito di produzione biologica non è disponibile.

**Art. 3b<sup>15</sup>** Utilizzazione di prodotti e sostanze di cui all'articolo 16j capoverso 2 lettere b e c dell'ordinanza sull'agricoltura biologica per la produzione di vino

Per la produzione di vino possono essere utilizzati prodotti e sostanze di cui all'allegato 3b parte A.

**Art. 3c<sup>16</sup>** Pratiche e trattamenti enologici

<sup>1</sup> Fatti salvi i capoversi 2–4, pratiche e trattamenti enologici sono ammessi se consentiti secondo l'allegato 2 dell'ordinanza del DFI del 29 novembre 2013<sup>17</sup> sulle bevande alcoliche (OBAlc)<sup>18</sup>.

<sup>2</sup> Il ricorso alle pratiche e ai trattamenti enologici seguenti è permesso soltanto alle condizioni indicate:

- a. nel caso dei trattamenti termici di cui all'allegato 2 numero 2 OBAlc, la temperatura non può superare 70 °C;
- b. nel caso della centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvanti di filtrazione inerti, ai sensi dell'allegato 2 numero 3 OBAlc, la grandezza dei pori non può essere inferiore a 0,2 micrometri.

<sup>3</sup> Il ricorso alle pratiche e ai trattamenti enologici seguenti è vietato:

- a. la concentrazione parziale a freddo di cui all'allegato 2 appendice 14 lettera B numero 1 lettera c OBAlc;
- b. l'eliminazione dell'anidride solforosa con procedimenti fisici di cui all'allegato 2 numero 8 OBAlc;
- c. il trattamento mediante elettrodialisi per la stabilizzazione tartarica del vino di cui all'allegato 2 numero 34 OBAlc;
- d. la dealcolizzazione parziale del vino di cui all'allegato 2 numero 38 OBAlc;
- e. il trattamento con scambiatori di cationi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino di cui all'allegato 2 numero 41 OBAlc.

<sup>4</sup> Pratiche e trattamenti enologici inseriti dal DFI nell'allegato 2 della OBAlc dopo il 1° gennaio 2014 sono ammessi soltanto previa inclusione degli stessi nell'allegato 3b parte B della presente ordinanza.

<sup>15</sup> Introdotto dal n. I dell'O del DEFR del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6357).

<sup>16</sup> Introdotto dal n. I dell'O del DEFR del 31 ott. 2012 (RU **2012** 6357). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 3979).

<sup>17</sup> RS **817.022.110**

<sup>18</sup> OBAlc non è un'abbreviazione ufficiale; viene utilizzata soltanto nel quadro della presente ordinanza.

**Art. 4** Elenco di Paesi

I prodotti biologici provenienti dai Paesi elencati nell'allegato 4 con le specificazioni necessarie possono essere commercializzati con la designazione prevista per l'agricoltura biologica.

**Art. 4a<sup>19</sup>** Esigenze specie-specifiche poste alla detenzione biologica di animali da reddito

<sup>1</sup> Per quanto concerne le esigenze proprie della specie poste alla detenzione biologica di animali da reddito sono applicabili le disposizioni secondo l'allegato 5.

<sup>2</sup> Le esigenze poste alla corte e all'area con clima esterno nonché altre caratteristiche relative al ricovero delle varie specie di animali sono contemplate nell'allegato 6.

**Art. 4a<sup>bis 20</sup>** Additivi per alimenti per animali, sostanze ausiliarie per la trasformazione e metodi di trasformazione vietati

<sup>1</sup> Gli additivi per alimenti per animali e le sostanze ausiliarie per la trasformazione seguenti sono vietati:

- a. gli organismi geneticamente modificati (OGM);
- b. le sostanze antimicrobiche che favoriscono la produzione;
- c. gli additivi per la prevenzione della coccidiosi e della istomoniasi;
- d. gli amminoacidi, i loro sali e i prodotti analoghi;
- e. i composti azotati non proteici (composti NPN);
- f. le sostanze e i metodi di trasformazione che possano trarre in inganno quanto alla vera natura del prodotto.

<sup>2</sup> In mancanza di fonti alimentari naturali sono ammessi gli additivi chimici di sintesi indispensabili affinché la razione alimentare sia adeguata ai bisogni.

<sup>3</sup> L'estrazione mediante solventi organici eccettuato l'etanolo, l'indurimento dei grassi e la raffinazione mediante trattamento chimico sono vietati.

**Art. 4b<sup>21</sup>** Utilizzazione di materie prime e additivi per alimenti per animali

<sup>1</sup> Nella trasformazione di alimenti biologici per animali e nell'alimentazione di animali tenuti secondo le disposizioni della presente ordinanza possono essere utilizzati soltanto:

- a. materie prime biologiche per alimenti per animali;

<sup>19</sup> Introdotto dal n. I dell'O del DEFR del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2508).

<sup>20</sup> Introdotto dal n. I dell'O del DEFR del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6357).

<sup>21</sup> Introdotto dal n. I dell'O del DEFR del 23 ago. 2000 (RU **2000** 2508). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6357).

- b. materie prime e additivi per alimenti per animali di cui all'allegato 7 parte A numero 1 e parte B;
- c. materie prime non biologiche per alimenti per animali di cui all'allegato 7 parte A numero 2, purché siano prodotte o preparate senza solventi chimici;
- d. spezie, erbe aromatiche e melasse non biologiche, purché:
  - 1. non siano disponibili in forma biologica,
  - 2. siano prodotte o preparate senza solventi chimici, e
  - 3. il loro utilizzo sia limitato all'1 per cento della razione alimentare di una data specie, calcolato annualmente come percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola;
- e. materie prime biologiche di origine animale per alimenti per animali;
- f. prodotti ottenuti da attività di pesca sostenibile, purché:
  - 1. siano prodotti o preparati senza solventi chimici,
  - 2. il loro impiego sia limitato alle specie non erbivore, e
  - 3. l'impiego di idrolizzati proteici di pesce sia limitato esclusivamente agli animali giovani;
- g. sale sotto forma di sale marino o salgemma grezzo.

<sup>2</sup> Sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del 26 ottobre 2011<sup>22</sup> sugli alimenti per animali.

#### **Art. 4c<sup>23</sup>**           Prodotti per la pulizia e la disinfezione

I prodotti per la pulizia e la disinfezione secondo l'allegato 8 sono autorizzati nella detenzione biologica degli animali da reddito.

#### **Art. 4d<sup>24</sup>**

#### **Art. 4e<sup>25</sup>**           Trasmissione dei dati da parte degli enti di certificazione

<sup>1</sup> I dati relativi all'anno precedente vanno trasmessi ogni anno entro il 31 gennaio all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG).

<sup>2</sup> Per la trasmissione dei dati del rapporto annuale secondo l'articolo 30d capoverso 3 dell'ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica, gli enti di certificazione utilizzano i modelli di cui all'allegato 12 della presente ordinanza. L'organo cantonale di controllo delle derrate alimentari competente può chiedere agli enti di certificazione il rapporto annuale relativo alle imprese del suo Cantone.

<sup>22</sup> RS 916.307

<sup>23</sup> Introdotto dal n. I dell'O del DEFR del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2508).

<sup>24</sup> Introdotto dal n. I dell'O del DEFR del 18 nov. 2009 (RU 2009 6337). Abrogato dal n. I dell'O del DEFR del 27 ott. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5863).

<sup>25</sup> Introdotto dal n. I dell'O del DEFR del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3979).

**Sezione 2:**<sup>26</sup>**Esigenze riguardanti l'apicoltura e i prodotti dell'apicoltura****Art. 5** Superficie agricola utile

Le aziende apicole possono caratterizzare i loro prodotti quali prodotti biologici anche se non dispongono di una superficie agricola utile.

**Art. 6** Principio della globalità aziendale

<sup>1</sup> Qualora un apicoltore disponga di diversi apiari nella medesima regione, ognuno di essi deve adempiere le esigenze della presente ordinanza.

<sup>2</sup> Singoli apiari possono avere un'ubicazione che non soddisfa le esigenze previste all'articolo 9, a condizione che tutte le altre disposizioni siano adempiute. In tal caso, il prodotto non può essere caratterizzato come prodotto biologico.

**Art. 7** Conversione

<sup>1</sup> Le aziende apicole che si sono convertite alla produzione biologica possono caratterizzare i propri prodotti come prodotti biologici al più presto un anno dopo la conversione. La commercializzazione con riferimento al metodo di produzione biologica non è consentita durante il periodo di conversione.

<sup>2</sup> Durante il periodo di conversione la cera deve essere sostituita conformemente alle esigenze di cui all'articolo 16.

**Art. 8** Origine delle api

<sup>1</sup> Nella scelta delle razze occorre tenere conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali, della loro vitalità e della loro resistenza alle malattie. È privilegiato l'uso di razze europee di *apis mellifera* e dei loro ecotipi locali.

<sup>2</sup> Per il rinnovo degli apiari, nell'unità di produzione biologica è possibile incorporare ogni anno il 10 per cento di api regine e sciami non conformi alle disposizioni della presente ordinanza, a condizione che le api regine e gli sciami siano collocati in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica. In tal caso non si applica il periodo di conversione.

<sup>2bis</sup> Per gli esami funzionali di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del 14 novembre 2007<sup>27</sup> sull'allevamento di animali, le api che non provengono da aziende biologiche possono essere tenute nell'azienda biologica, a condizione che siano collocate in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica. In questo caso non vi è un periodo di conversione.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Introdotto dal n. I dell'O del DEFR del 7 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU **2002** 228).

<sup>27</sup> RS **916.310**

<sup>28</sup> Introdotto dal n. I dell'O del DEFR del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5863).

<sup>3</sup> In caso di elevata mortalità a causa di problemi sanitari o di catastrofi è possibile, dopo avere ottenuto a titolo preliminare l'autorizzazione scritta dell'ente di certificazione, ricostituire gli apiari attraverso l'acquisto di colonie provenienti da allevamenti convenzionali, se non sono disponibili colonie che soddisfano le esigenze della presente ordinanza; in questo caso va rispettato un periodo di conversione di un anno.<sup>29</sup>

#### **Art. 9** Ubicazione degli apiari

L'ubicazione degli apiari deve:

- a. essere tale che nel raggio di 3 km dall'apiario le fonti di bottinaggio siano costituite essenzialmente da piante coltivate secondo il metodo di produzione biologico e/o flora spontanea, conformemente a quanto previsto al capitolo 2 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica, e da piante coltivate che pur non adempiendo le disposizioni della presente ordinanza sono sottoposte a cure che soddisfano le condizioni della Confederazione riguardanti la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate e sono prive di un'influenza significativa sulla qualità biologica dei prodotti apicoli;
- b.<sup>30</sup> essere sufficientemente distante da fonti potenzialmente contaminanti per i prodotti dell'apicoltura o nocive per la salute delle api. L'ente di certificazione stabilisce misure volte ad assicurare il rispetto di tale condizione. Le presenti disposizioni non si applicano alle aree nelle quali non vi è fioritura o quando gli alveari sono inoperosi;
- c. garantire fonti naturali di nettare, melata e polline sufficienti nonché l'accesso all'acqua per le api.

#### **Art. 10** Registro dell'ubicazione degli apiari

<sup>1</sup> L'apicoltore fornisce all'ente di certificazione un inventario cartografico in scala adeguata dell'ubicazione delle arnie, con l'indicazione di luogo (denominazioni locali e indicazioni sui fondi), melata, numero delle colonie, luoghi di stoccaggio dei prodotti ed eventualmente luoghi nei quali si svolgono determinati processi di trasformazione e d'imbballaggio. Se il DEFR non ha designato alcuna zona o regione di cui all'articolo 16h capoverso 3 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica, l'apicoltore è tenuto a fornire all'ente di certificazione adeguate prove documentali, incluse eventuali analisi appropriate, per dimostrare che le aree di bottinaggio accessibili alle sue colonie rispondono ai criteri previsti dalla presente ordinanza.<sup>31</sup>

<sup>2</sup> L'ente di certificazione deve essere informato degli spostamenti degli apiari entro un termine con esso convenuto (p. es., registro delle migrazioni).

<sup>29</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4895).

<sup>30</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3979).

<sup>31</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4895).

**Art. 11** Registro degli apiari

Per ogni colonia l'apicoltore deve tenere un registro nel quale annota:

- a. l'ubicazione degli alveari;
- b. i dati sull'identificazione delle colonie (secondo l'O del 27 giu. 1995<sup>32</sup> sulle epizoozie - controllo degli effettivi delle colonie d'api);
- c. i dati sull'alimentazione artificiale;
- d. l'asportazione dei melari e le operazioni di smielatura.

**Art. 12** Nutrizione

<sup>1</sup> Alla fine della stagione produttiva negli alveari devono essere lasciate scorte abbondanti di miele e di polline sufficienti per superare il periodo invernale nei favi di covata.

<sup>2</sup> La nutrizione artificiale delle colonie è autorizzata qualora le riserve costituite da queste ultime non siano sufficienti. Per la nutrizione artificiale deve essere utilizzato miele biologico, preferibilmente della stessa unità biologica.

<sup>3</sup> Per la nutrizione artificiale è possibile utilizzare, con l'autorizzazione dell'ente di certificazione, sciroppo o canditi ottenuti con metodo di produzione biologica in luogo del miele biologico, segnatamente quando ciò sia richiesto dalle condizioni climatiche che provocano la cristallizzazione del miele (p. es. a seguito della formazione di miele di melicitosio).<sup>33</sup>

<sup>4</sup> La nutrizione artificiale è autorizzata soltanto tra l'ultima raccolta di miele e i 15 giorni prima dell'inizio del successivo periodo di flusso del nettare o della mielata.

<sup>5</sup> Nel registro degli apiari la nutrizione artificiale deve essere documentata come segue: tipo di prodotto, date, quantità e colonie nelle quali questo tipo di alimentazione è stato utilizzato.

**Art. 13** Profilassi

<sup>1</sup> La profilassi nel settore apicolo si basa sui seguenti principi:

- a. selezione di razze resistenti adeguate;
- b. applicazione di pratiche adeguate che favoriscono un'elevata resistenza alle malattie e la prevenzione delle infezioni, ad esempio: ringiovanimento periodico delle colonie, ispezione sistematica degli alveari al fine di individuare situazioni anomale dal punto di vista sanitario, controllo della covata maschile negli alveari, disinfezione periodica del materiale e delle attrezzature con prodotti autorizzati nell'apicoltura biologica elencati nell'allegato 8, distruzione del materiale contaminato o delle sue fonti, rinnovo periodico della cera e sufficienti scorte di polline e miele nelle arnie.

<sup>32</sup> RS 916.401

<sup>33</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4895).



<sup>2</sup> L'uso di medicinali allopatrici ottenuti per sintesi chimica per trattamenti preventivi è vietato.

#### **Art. 14**                    Trattamenti veterinari

<sup>1</sup> Colonie ammalate o infestate devono essere trattate immediatamente secondo l'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>34</sup> sulle epizoozie. Se necessario, vanno isolate in un apposito apiario.

<sup>2</sup> I medicinali veterinari possono essere utilizzati soltanto se sono stati omologati dall'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici. Fanno eccezione l'acido formico, l'acido lattico, l'acido acetico e l'acido ossalico nonché il mentolo, il timolo, l'eucaliptolo o la canfora per la lotta contro la *Varroa jacobsoni*.

<sup>3</sup> Contro le malattie e le epizoozie possono essere utilizzati solo prodotti fitoterapici ed omeopatici salvo se l'uso di questi prodotti non sia verosimilmente efficace, o non si dimostri tale per debellare una malattia o un'infestazione che rischia di distruggere le colonie. Medicinali allopatrici ottenuti per sintesi chimica possono essere utilizzati solo se prescritti da un veterinario e unicamente quando sono indispensabili.

<sup>4</sup> Durante un trattamento in cui siano applicati prodotti allopatrici ottenuti per sintesi chimica le colonie trattate devono essere isolate in un apposito apiario e la cera deve essere sostituita con altra cera conforme alle disposizioni della presente ordinanza. Successivamente esse saranno soggette a un periodo di conversione di un anno. Questa disposizione non si applica ai trattamenti con acido formico, acido lattico, acido acetico e acido ossalico nonché con le seguenti sostanze: mentolo, timolo, eucaliptolo e canfora per la lotta contro la *Varroa jacobsoni*.

<sup>5</sup> Qualora debbano essere impiegati medicinali veterinari è necessario specificare in modo chiaro il tipo di prodotto (indicando i principi attivi in esso contenuti), i dettagli della diagnosi, la posologia (dosaggio), il metodo di somministrazione, la durata del trattamento e il periodo di attesa raccomandato; queste informazioni devono essere trasmesse all'ente di certificazione che deve autorizzare la commercializzazione dei rispettivi prodotti quali prodotti biologici.

<sup>6</sup> Del rimanente, si applicano le direttive del Centro svizzero di ricerche apicole della Stazione federale di ricerche lattiere concernenti la lotta contro le malattie delle api.

<sup>7</sup> Sono fatti salvi i trattamenti veterinari o i trattamenti per arnie, favi ecc. prescritti dalla legge.

#### **Art. 15**                    Metodi di gestione zootecnica

<sup>1</sup> La distruzione delle api nei favi come metodo associato alla raccolta dei prodotti dell'apicoltura è vietata.

<sup>2</sup> Le mutilazioni come la spuntatura delle ali delle api regine non sono permesse. Fa eccezione la spuntatura delle ali delle api regine per eseguire esami funzionali con-

<sup>34</sup> RS 916.401

formemente all'articolo 4 dell'ordinanza del 14 novembre 2007<sup>35</sup> sull'allevamento di animali.<sup>36</sup>

<sup>3</sup> La sostituzione della regina attraverso la soppressione della vecchia regina è consentita. La preferenza va data a procedimenti di selezione e di riproduzione naturali. Al riguardo, occorre tenere conto dell'istinto sciamatorio. L'uso di api modificate geneticamente non è consentito.<sup>37</sup>

<sup>4</sup> La pratica della soppressione della covata maschile è ammessa solo per contenere l'infestazione da *Varroa jacobsoni*.

<sup>5</sup> L'uso di repellenti ottenuti per sintesi chimica durante le operazioni di smielatura è vietato.

<sup>6</sup> Si prenderà particolare cura nell'assicurare un'adeguata estrazione e trasformazione e un adeguato stoccaggio dei prodotti dell'apicoltura. Tutte le misure prese per soddisfare tali requisiti saranno registrate.

<sup>7</sup> L'asportazione dei melari e le operazioni di smielatura devono essere registrate nel registro dell'apiario.

#### **Art. 16** Caratteristiche delle arnie e materiale utilizzato nell'apicoltura

<sup>1</sup> Le arnie devono essere costituite essenzialmente da materiali naturali che non presentino rischi di contaminazione per l'ambiente o i prodotti dell'apicoltura.

<sup>2</sup> Ad eccezione dei prodotti per la lotta contro le malattie e le epizootie, nelle arnie possono essere utilizzate solo sostanze naturali quali propoli, cera e oli vegetali.

<sup>3</sup> La cera per i nuovi telaini deve provenire da unità di produzione biologica. L'ente di certificazione può autorizzare l'uso di cera convenzionale in particolare nel caso di nuovi impianti o durante il periodo di conversione, qualora la cera prodotta biologicamente non sia disponibile in commercio.

<sup>4</sup> Per l'estrazione del miele è vietato l'impiego di favi che contengano covata.

<sup>5</sup> Per la protezione dei materiali (telaini, arnie, favi), in particolare dai parassiti, sono consentiti soltanto i prodotti elencati nell'allegato 1.

<sup>6</sup> Sono ammessi trattamenti fisici come il vapore o la fiamma diretta.

<sup>7</sup> Per pulire e disinfettare materiali, edifici, attrezzature, utensili o prodotti usati nell'apicoltura sono permesse soltanto le sostanze appropriate elencate nell'allegato 8.

<sup>35</sup> RS **916.310**

<sup>36</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5863).

<sup>37</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5863).

**Sezione 2a:**<sup>38</sup> **Certificato di controllo per le importazioni****Art. 16a** Rilascio del certificato di controllo

<sup>1</sup> Il certificato di controllo è rilasciato:

- a. dall'autorità o dall'ente di certificazione di cui all'allegato 4 per importazioni giusta l'articolo 23 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica;
- b.<sup>39</sup> dall'autorità o dall'ente di certificazione dell'esportatore nel Paese d'origine per importazioni secondo l'articolo 23a dell'ordinanza sull'agricoltura biologica.

<sup>2</sup> Prima di rilasciare il certificato di controllo l'autorità o l'ente di certificazione competente giusta il capoverso 1:

- a. controlla tutti i documenti di controllo, di trasporto e commerciali del prodotto in questione;
- b.<sup>40</sup> effettua un controllo fisico dell'invio in questione o deve aver ricevuto una dichiarazione esplicita dell'esportatore in cui si certifica che l'invio in questione è stato prodotto e preparato conformemente alle disposizioni dell'ordinanza sull'agricoltura biologica o del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007<sup>41</sup> relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91.

<sup>3</sup> L'autorità o l'ente di certificazione conferma, mediante la dichiarazione nella casella 15 del certificato di controllo, che il prodotto in questione è stato ottenuto conformemente alle disposizioni dell'ordinanza sull'agricoltura biologica o del regolamento (CE) n. 834/2007.<sup>42</sup>

<sup>4</sup> ...<sup>43</sup>

<sup>38</sup> Introdotta dal n. I dell'O del DEFR del 25 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 4292).

<sup>39</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4519).

<sup>40</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 1° mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU **2009** 2577).

<sup>41</sup> GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 967/2008 del Consiglio del 29 sett. 2008, GU L 264 del 3.10.2008, pag. 1.

<sup>42</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 1° mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU **2009** 2577).

<sup>43</sup> Abrogato dal n. I dell'O del DEFR del 31 ott. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6357).

**Art. 16b<sup>44</sup>****Art. 16c** Esigenze poste al certificato di controllo

<sup>1</sup> Il certificato di controllo deve corrispondere all'allegato 9 parte A della presente ordinanza o al modello di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008<sup>45</sup> recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi. Deve essere redatto in tedesco, francese, italiano o inglese.<sup>46</sup>

<sup>2</sup> Modifiche successive devono essere certificate dall'autorità o dall'ente di certificazione emittente.

<sup>3</sup> Il certificato di controllo deve essere rilasciato in un unico esemplare originale. Il primo destinatario o l'importatore può fare una copia del certificato allo scopo di informare l'ente di certificazione. Ogni copia deve recare l'indicazione «COPIA» o «DUPLICATO».

**Art. 16d** Esame del certificato di controllo e dell'invio

<sup>1</sup> Per ogni invio l'importatore deve presentare il certificato di controllo al suo ente di certificazione. L'importatore può commercializzare o preparare l'invio soltanto se l'ente di certificazione ha esaminato l'invio e compilato la casella 17 del certificato di controllo.<sup>47</sup>

<sup>2</sup> Al ricevimento dell'invio, il primo destinatario compila la casella 18 del certificato di controllo per certificare che il ricevimento dell'invio è stato effettuato in conformità dell'allegato 1 numero 8.5 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica. Esso trasmette quindi l'originale all'importatore che figura nella casella 11 del certificato di controllo. L'importatore deve conservare il certificato di controllo per almeno due anni.<sup>48</sup>

**Art. 16e** Preparazione di un invio prima dello sdoganamento

Qualora un invio sia destinato, prima dello sdoganamento, a una o più preparazioni giuste l'articolo 4 lettera c dell'ordinanza sull'agricoltura biologica, anteriormente all'esecuzione della prima preparazione dev'essere terminata la procedura giusta l'articolo 16d capoverso 1.

<sup>44</sup> Abrogato dal n. I dell'O del DEFR del 28 ott. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4519).

<sup>45</sup> GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25.

<sup>46</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 1° mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU **2009** 2577).

<sup>47</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 21 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU **2014** 1589).

<sup>48</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2369).

**Art. 16f**      Suddivisione di un invio prima dello sdoganamento

<sup>1</sup> Qualora un invio sia destinato, prima dello sdoganamento, ad essere suddiviso in più lotti, anteriormente alla suddivisione dev'essere terminata la procedura giusta l'articolo 16d capoverso 1.

<sup>2</sup> Per ciascuno dei lotti risultanti dalla suddivisione, all'ente di certificazione dell'importatore dev'essere presentato pure un estratto del certificato di controllo.

<sup>3</sup> L'estratto del certificato di controllo è redatto in conformità dell'allegato 9 parte B.

<sup>4</sup> Il competente ente di certificazione dell'importatore compila la casella 14 per certificare che l'estratto del certificato di controllo si riferisce al certificato di controllo indicato nella casella 3.

<sup>5</sup> Una copia di ogni estratto del certificato di controllo è conservata unitamente all'originale del certificato di controllo dall'importatore. Essa deve recare l'indicazione «COPIA» o «DUPLICATO».

<sup>6</sup> Dopo la suddivisione gli originali degli estratti del certificato di controllo scortano i rispettivi lotti e sono presentati all'ente di certificazione del destinatario.

<sup>7</sup> Al ricevimento del lotto il destinatario compila la casella 15 dell'estratto del certificato di controllo per certificare che il ricevimento del lotto è stato effettuato in conformità dell'allegato 1 numero 8.5 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica. Esso deve conservare l'estratto del certificato di controllo per almeno due anni.<sup>49</sup>

**Sezione 2b:**<sup>50</sup>**Sistema d'informazione sulle sementi e sul materiale vegetativo di moltiplicazione****Art. 16g**      Registrazione nel sistema d'informazione

<sup>1</sup> Su domanda dell'offerente, le varietà di cui esistono sementi o materiale vegetativo di moltiplicazione sono registrate nel sistema d'informazione sulle sementi e sul materiale vegetativo di moltiplicazione.

<sup>2</sup> Ai fini della registrazione, l'offerente deve:

- a. provare che egli stesso o, nel caso in cui commercializzi unicamente sementi o materiale vegetativo di moltiplicazione preimballati, l'ultima impresa, si è sottoposto(a) alla procedura di controllo di cui al capitolo 5 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica;
- b. provare che le sementi o il materiale vegetativo di moltiplicazione commercializzati soddisfano le esigenze generali corrispondenti;

<sup>49</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2369).

<sup>50</sup> Introdotta dal n. I dell'O del DEFR del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 5357).

- c. impegnarsi a rendere accessibili tutte le indicazioni chieste all'articolo 16*h* e ad attualizzarle su richiesta del gestore del sistema d'informazione o ogni qual volta un'attualizzazione si renda necessaria;
- d. impegnarsi ad informare immediatamente il gestore del sistema d'informazione quando una delle varietà registrate non è più disponibile.

<sup>3</sup> Il gestore del sistema d'informazione può cancellare una registrazione se l'offerente non soddisfa le condizioni previste al capoverso 2.

**Art. 16*h***      Informazioni registrate

Ogni registrazione deve contenere almeno le indicazioni seguenti:

- a. il nome scientifico della specie e la designazione della varietà;
- b. il nome dell'offerente o del suo rappresentante e i dati che consentono di rintracciarlo;
- c. la regione in cui l'offerente può fornire all'utilizzatore le sementi o il materiale vegetativo di moltiplicazione entro i termini usuali;
- d. il paese o la regione in cui la varietà è stata esaminata e ammessa all'iscrizione nel catalogo delle varietà;
- e. il termine a partire dal quale le sementi o il materiale vegetativo di moltiplicazione sono disponibili;
- f. il nome e/o il numero di codice del servizio o dell'autorità competente per il controllo dell'impresa in questione.

**Art. 16*i***      Elenco delle sementi e del materiale vegetativo di moltiplicazione disponibili in quantità sufficienti

L'allegato 10 comprende un elenco di specie o di sottogruppi di specie per i quali esiste in Svizzera una quantità sufficiente di sementi e di materiale vegetativo di moltiplicazione di produzione biologica nonché un numero quasi sufficiente di varietà di produzione biologica. Questo elenco deve figurare nel sistema d'informazione.

**Art. 16*j***      Accesso ai dati

Gli utilizzatori delle sementi e del materiale vegetativo di moltiplicazione nonché il pubblico devono poter accedere ai dati del sistema d'informazione attraverso Internet.

**Art. 16*k***      Rapporto annuale

<sup>1</sup> Il gestore del sistema d'informazione deve registrare tutte le notifiche di cui all'articolo 13*a* capoverso 3 dell'ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e trasmettere le corrispondenti indicazioni all'UFAG sotto forma di rapporto annuale.

<sup>2</sup> Per ogni specie interessata da una notifica secondo l'articolo 16*k* capoverso 1, il rapporto deve fornire le seguenti indicazioni:

- a. il nome scientifico della specie, il sottogruppo della specie e la designazione della varietà;
- b. il numero totale delle notifiche pervenute;
- c. il quantitativo totale di sementi o di materiale vegetativo di moltiplicazione non biologici utilizzato da coloro che hanno ricevuto un'attestazione;
- d. i trattamenti chimici per ragioni di ordine fitosanitario ai sensi dell'articolo 13*a* capoverso 6 dell'ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica.

### **Sezione 3:<sup>51</sup> Disposizioni finali**

#### **Art. 17<sup>52</sup>**

#### **Art. 18<sup>53</sup>**          Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1998.

### **Disposizioni transitorie della modifica del 2 novembre 2006<sup>54</sup>**

I prodotti biologici possono ancora essere prodotti e forniti sino al 31 dicembre 2007 secondo le vigenti disposizioni dell'allegato 3 parti A e B. Le riserve ancora esistenti a tale data possono essere fornite sino al loro esaurimento.

### **Disposizione transitoria della modifica del 1° dicembre 2011<sup>55</sup>**

### **Disposizioni transitorie della modifica del 31 ottobre 2012<sup>56</sup>**

<sup>1</sup> Se per i non ruminanti si devono acquistare alimenti per animali a complemento della base foraggera dell'azienda e gli alimenti biologici non sono disponibili in quantità sufficiente, d'intesa con l'ente di certificazione è ammesso l'acquisto di

<sup>51</sup> Introdotta dal n. I dell'O del DEFR del 7 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU **2002** 228).

<sup>52</sup> Abrogato dal n. V 16 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477).

<sup>53</sup> Originario art. 5.

<sup>54</sup> RU **2006** 5165

<sup>55</sup> RU **2011** 5975. Abrogata dal n. I dell'O del DEFR del 31 ott. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6357).

<sup>56</sup> RU **2012** 6357

alimenti proteici non biologici fino al 31 dicembre 2015. La quota degli alimenti proteici non provenienti da coltura biologica è limitata al 5 per cento del consumo alimentare totale di suini e pollame, calcolato annualmente in percentuale di sostanza secca. Le materie prime per alimenti per animali di cui all'allegato 7 parte A numero 2 sono considerati alimenti proteici per animali.

<sup>2</sup> Fino al 31 dicembre 2014 gli alimenti per animali possono essere prodotti conformemente al diritto anteriore.

<sup>3</sup> Al 1° gennaio 2015, le giacenze di alimenti per animali prodotti conformemente al diritto anteriore possono essere vendute fino ad esaurimento oppure somministrate agli animali fino alla scadenza della data di conservazione.

<sup>4</sup> Il termine di cui al capoverso 1 è prorogato fino al 31 dicembre 2018.<sup>57</sup>

### **Disposizioni transitorie della modifica del 1° settembre 2016<sup>58</sup>**

<sup>1</sup> Fino al 31 dicembre 2018 possono essere utilizzati per la produzione di derrate alimentari trasformate:

- a. lecitine (E 322) di cui all'allegato 3 parte A non ottenute da materie prime biologiche;
- b. cera di carnauba (E 903) di cui all'allegato 3 parte A non ottenuta da materie prime biologiche;
- c. oli vegetali di cui all'allegato 3 parte B numero 1 non ottenuti da produzione biologica;
- d. cera di carnauba per la preparazione di derrate alimentari di origine vegetale di cui all'allegato 3 parte B numero 1 non ottenuta da materie prime biologiche.

<sup>2</sup> Fino al 31 dicembre 2018 possono essere utilizzati per la produzione di lievito e prodotti a base di lievito oli vegetali di cui all'allegato 3a non ottenuti da produzione biologica.

<sup>57</sup> Introdotta dal n. I dell'O del DEFR del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4519).

<sup>58</sup> RU 2016 3183



*Allegato 1<sup>59</sup>*  
(art. 1)

## Prodotti fitosanitari autorizzati e condizioni per l'uso

Tutti i prodotti fitosanitari elencati sottostanno alle condizioni per l'uso di cui all'ordinanza del 12 maggio 2010<sup>60</sup> sui prodotti fitosanitari (OPF). Condizioni più restrittive, valide per la produzione biologica, sono indicate nella seconda colonna di ogni tabella.

### 1. Sostanze di origine vegetale o animale

Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso
Azadiractina estratta da <i>Azadirachta indica</i> (albero del neem)	
Cera d'api	Solo come pasta cicatrizzante
Cere vegetali	Solo come pasta cicatrizzante
Farina di senape	Solo come fungicida
Feromoni	Solo per la lotta contro gli insetti mediante trappole o erogatori, per esempio tecnica di confusione e feromoni di marcatura
Laminarina	Solo per attivare le difese naturali delle piante utili. L'alga bruna dev'essere ottenuta da produzione biologica o raccolta in modo sostenibile
Lecitina	Non ottenuta da organismi geneticamente modificati
Oli vegetali, come olio di menta, di pino, di carvi, di colza e di finocchio	Tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida
Piretrine estratte da <i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i>	
Piretroidi (solo deltametrina o lambda-cialotrina)	Solo in trappole con specifiche sostanze attrattive; solo contro <i>Bactrocera oleae</i> e <i>Ceratitis capitata</i> (Wied)
Proteine idrolizzate tranne la gelatina	Solo come sostanze attrattive, in applicazioni autorizzate in combinazione con altri prodotti adeguati del presente allegato
Quassia estratta da <i>Quassia amara</i>	Solo come insetticida, repellente
Repellenti di origine animale o vegetale	Uso consentito solo sulle parti non commestibili della coltura; nel caso di utilizzazione di grasso di pecora: solo se il materiale vegetale non è ingerito da ovini e caprini

<sup>59</sup> Nuovo testo giusta il n. III cpv. 1 dell'O del DEFR del 1° set. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 3183).

<sup>60</sup> RS 916.161

Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso
Sostanze di base contemplate nell'allegato 1 parte D OPF, che sono derrate alimentari ai sensi della legge del 9 ottobre 1992 <sup>61</sup> sulle derrate alimentari (LDerr) e hanno origine vegetale e animale	Sostanze che non devono essere utilizzate come erbicidi, ma solo per il controllo di parassiti e malattie

## 2. Microorganismi o sostanze prodotte da microorganismi

Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso
Microorganismi naturali, virus inclusi Spinosad	Non modificati geneticamente

## 3. Altre sostanze e misure

Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso
Acidi grassi (preparati a base di sapone)	Tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida
Anidride carbonica	
Coadiuvanti per l'aumento dell'efficacia quali olio di resina di pino e olio di paraffina	Sostanze non ottenute per sintesi chimica
Composti del rame sotto forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, solfato di rame (tribasico), ossido di rame e poltiglia bordolese	Quantitativo annuo massimo di 4 kg di rame-metallo per ettaro Viticultura: quantitativo annuo massimo di 6 kg di rame-metallo per ettaro. Nell'arco di cinque anni consecutivi: al massimo 20 kg di rame-metallo per ettaro
Etilene	Ammesso solo per: <ul style="list-style-type: none"> <li>– lo sverdimento di banane, kiwi e cachi;</li> <li>– lo sverdimento degli agrumi nell'ambito di una strategia mirante a prevenire gli attacchi della mosca della frutta;</li> <li>– l'induzione della fioritura dell'ananas;</li> <li>– l'inibizione della germinazione delle patate e delle cipolle</li> </ul>
Fosfato ferrico (ortofosfato di ferro III)	
Idrogenocarbonato di potassio (bicarbonato di potassio)	
Idrossido di calcio	
Kieselgur (terra diatomacea)	

<sup>61</sup> RS 817.0

Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso
Mezzi di lotta meccanica quali reti di protezione delle colture, barriere contro le limacce, trappole in materiale sintetico ricoperte di colla, fasce collose protettive	
Nemici naturali quali Ictoneumonidi, acari predatori, cimici predatrici, Calcidoidi, Cecidomie, coccinelle, nematodi	
Olio di paraffina	
Preparati a base di argilla	
Preparati a base di calcio	Solo come pasta cicatrizzante
Preparati a base di zolfo	
Rodenticidi	Solo in trappole. Esclusivamente per la lotta contro i parassiti nei locali di stabulazione e negli impianti di detenzione degli animali
Sabbia di quarzo	
Silicato d'alluminio (caolino)	

*Allegato 2<sup>62</sup>*  
(art. 2)

## Concimi<sup>63</sup>, preparati e substrati autorizzati

Concimi e preparati possono essere designati come bio-dinamici se sono stati fabbricati secondo le direttive dell'agricoltura bio-dinamica.

Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso
--------------	---

### 1. Concimi aziendali

Letame, liquame  
Residui del raccolto, concimi verdi  
Paglia, altro materiale di pacciamatura

### 2. Concimi commerciali e prodotti ad essi equiparati

#### 2.1 Concimi minerali

Fosfato naturale tenero\*

Fosfato alluminio-calcico\*

Scorie della fabbricazione di ferro e acciaio\*

Sale grezzo di potassa (p. es. kainite, silvinite, ecc.)\*

Solfato di potassio contenente sale di magnesio\*

Prodotto con sale grezzo di potassa. Da utilizzare soltanto dopo che sia stata messa in evidenza una carenza di potassio sulla base di campioni di terreno

Solfato di potassio\*

Prodotto con sale grezzo di potassa. Da utilizzare soltanto dopo che sia stata messa in evidenza una carenza di potassio sulla base di campioni di terreno

Carbonato di calcio di origine naturale (p. es. creta, marna, calcare macinato, alghe calcaree, creta fosfatica ecc.)

Carbonato di calcio e magnesio (p. es. creta magnesiacca, calcare magnesiacco, dolomite, ecc.)

<sup>62</sup> Aggiornato dal n. I dell'O del DEFR del 7 dic. 1998 (RU **1999** 292), dal n. I cpv. 1 dell'O del DEFR del 14 dic. 2000 (RU **2001** 252), dall'art. 9 dell'O del DEFR del 28 feb. 2001 sul libro dei concimi (RU **2001** 722), dal n. I dell'O del DEFR del 13 mar. 2001 (RU **2001** 1322), dall'all. 3 all'O del DEFR del 16 nov. 2007 sul libro dei concimi (RU **2007** 6311), dal n. II cpv. 1 dell'O del DEFR del 27 ott. 2010, (RU **2010** 5863) e dal n. II cpv. 2 dell'O del DEFR del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 3979).

<sup>63</sup> Sono salve le disp. dell'O del 10 gen. 2001 sui concimi (RS **916.171**) e dell'O del DEFR del 16 nov. 2007 sul libro dei concimi (RS **916.171.1**).

Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso
Calce derivata dalla produzione di zucchero (Ricokalk)*	
Solfato di magnesio (p.es. kieserite)*	Unicamente di origine naturale
Soluzione di cloruro di calcio*	Trattamento fogliare dopo che sia stata messa in evidenza una carenza di calcio
Solfato di calcio (gesso)	Unicamente di origine naturale
Zolfo elementare*	
Cloruro di sodio*	Unicamente salgemma
Argille preparate (p. es. perlite, vermiculite, ecc.)	
Farina di roccia (p. es. farina di quarzo, di basalto, di argilla, ecc.)	
<b>2.2 Prodotti di origine organica o organo-minerale</b>	
Letame*	Prodotto costituito dal miscuglio di escrementi animali e materiali vegetali (lettiera). Indicazione delle specie animali.
Letame essiccato e pollina essiccata*	Indicazione delle specie animali.
Compost di letame costituito da escrementi animali inclusa la pollina*	Indicazione delle specie animali.
Escrementi liquidi di animali (liquame, colaticcio)*	Impiego previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata.
Compost o digestato di rifiuti domestici*	Prodotto risultante dal compostaggio o dalla fermentazione anaerobica nella produzione di biogas. Unicamente rifiuti vegetali e animali. Prodotti ottenuti in un sistema di raccolta chiuso e controllato. Concentrazione massima in mg/kg di materia secca: cadmio: 0,7; rame 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (in totale): 70; cromo (VI): 0**
Torba	Unicamente per la coltivazione di piantine e i semenzai.
Substrato di fungaie	La composizione iniziale del substrato deve essere limitata ai prodotti del presente elenco.
Escrementi di vermi (vermicompost) e di insetti	
Guano*	Indicazione della specie animale e della provenienza.

Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso
Miscele compostata o fermentate di materiali vegetali e/o escrementi animali elencati nel presente allegato.	Risultanti dal compostaggio o dalla fermentazione anaerobica nella produzione di biogas. Non applicabili alle parti commestibili della coltura
Prodotti o sottoprodotti di origine animale di seguito elencati*: <ul style="list-style-type: none"> <li>- farina di sangue***</li> <li>- farina di ossa***</li> <li>- farina di carne***</li> <li>- farina di zoccoli***</li> <li>- farina di corna***</li> <li>- nero animale**</li> <li>- farina di pesce</li> <li>- polvere di piume e di peli</li> <li>- lana</li> <li>- cascami della fabbricazione del feltro</li> <li>- pellami (farina di pelli)</li> </ul>	Concentrazione massima in mg/kg di materia secca di cromo (VI): 0***
<ul style="list-style-type: none"> <li>- peli e crini</li> <li>- proteine idrolizzate</li> </ul>	Non applicabili alle parti commestibili della coltura
<ul style="list-style-type: none"> <li>- latticini</li> </ul>	
Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale come:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- farina di panelli di semi oleosi</li> <li>- gusci di cacao</li> <li>- germi di malto</li> <li>- fibre e panelli di cocco</li> <li>- vinaccia, melassa</li> <li>- fecce</li> </ul>	
Borlande ed estratti di borlande	Di provenienza svizzera; escluse le borlande con sali ammoniacali
Alghe e prodotti a base di alghe*	Ottenuti direttamente e unicamente mediante: a. trattamenti fisici, inclusi l'essiccazione, il congelamento e la macinazione; b. estrazione con acqua o con soluzioni acquose acide e/o alcaline; o c. fermentazione
Chitina (polisaccaride ottenuto dall'esoscheletro dei crostacei)	Solo se ottenuto da attività di pesca sostenibili
Leonardite (sedimenti organici grezzi ricchi di acidi umici)	Solo se ottenuta come sottoprodotto di attività estrattive
Sedimento ricco di materie organiche	Solo sedimenti organici che sono sotto-

Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso
formatosi dai corpi idrici di acqua dolce in ambiente anaerobico (p. es. sapropel)	inprodotti della gestione di corpi idrici di acqua dolce o estratti da zone precedentemente coperte da acqua dolce All'occorrenza, l'estrazione deve essere effettuata in modo da produrre un impatto minimo sul sistema acquatico Solo sedimenti derivati da fonti non contaminate da pesticidi, inquinanti organici persistenti e sostanze analoghe al petrolio Concentrazioni massime in mg/kg di sostanza secca: Cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI):0**
Segatura e trucioli di legno	Risultante da legname non trattato chimicamente.
Compost di corteccia	Risultante da legname non trattato chimicamente.
Cenere di legno	Risultante da legname non trattato chimicamente nonché cenere proveniente unicamente dalla propria azienda o con autorizzazione secondo l'ordinanza sui concimi***

### 2.3 Microelementi

Microelementi\*

### 2.4 Colture di microrganismi per il trattamento dei suoli

Preparati di microrganismi (funghi, batteri)\*

Esclusi i microrganismi geneticamente modificati.

### 3. Preparati

Estratti di origine vegetale  
Poltiglie di origine vegetale

Estratti di piante come infusi e tè.  
Liquido ottenuto dall'omogeneizzazione o dalla separazione di materiale vegetale immerso in acqua.

Preparati bio-dinamici

### 4. Substrati

Substrati

Quota di torba: max. 70 % vol.

### 5. Substrati per la produzione di funghi

Per la produzione di funghi possono essere utilizzati substrati, sempre che siano

Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso
costituiti esclusivamente dalle componenti seguenti:	
5.1 Letame ed escrementi animali	Provenienti da aziende biologiche.
Il letame di animali della specie equina può essere impiegato se il dentatore:	<ol style="list-style-type: none"> <li>utilizza paglia prodotta biologicamente;</li> <li>osserva le direttive sul foraggiamento dell'ordinanza sull'agricoltura biologica;</li> <li>concede all'ente di certificazione il diritto di controllare il proprio allevamento equino.</li> </ol>
5.2 I substrati seguenti non provenienti da aziende biologiche, nella misura del 25 % al massimo del peso di tutte le componenti del substrato****, sempre che in aziende biologiche non siano disponibili gli stessi substrati e che il loro bisogno sia riconosciuto dall'ente di certificazione.	
Letame	Prodotto costituito dal miscuglio di escrementi animali e materiali vegetali (lettiere). Indicazione delle specie animali.
Letame essiccato e pollina essiccata	Indicazione delle specie animali.
Composta di letame costituito da escrementi animali inclusa la pollina	Indicazione delle specie animali.
Escrementi liquidi di animali (liquame, colaticcio)	Impiego previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata.
5.3 Altri prodotti di origine agricola (p.es. paglia)	Provenienti da aziende biologiche.
5.4 Torba, legname	Non trattati chimicamente.
5.5 Prodotti di origine minerale	Conformemente alla cifra 2.1 del presente allegato.
5.6 Acqua, terra	
* <i>Da utilizzare in caso di bisogno comprovato.</i>	
** Limite di determinazione.	
*** Solo prodotti autorizzati in virtù dell'art. 11 dell'O dell'10 gen. 2001 sui concimi (RS 916.171).	
**** Calcolato senza materiale di copertura, prima del compostaggio e dell'aggiunta di acqua.	



*Allegato 3<sup>64</sup>*  
(art. 3)

## Prodotti e sostanze utilizzati per la produzione di derrate alimentari trasformate

### Parte A:

#### Additivi alimentari ammessi, compresi i supporti

Tutti gli additivi sottostanno alle limitazioni d'uso secondo l'ordinanza del 25 novembre 2013<sup>65</sup> sugli additivi.

Codice	Denominazione	Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari	
		di origine vegetale	di origine animale
E 153	Carbone vegetale	Non ammesso	Ammesso soltanto per formaggio caprino alla cenere e formaggio Morbier
E 160b*	Annatto, bissina, norbissina	Non ammessi	Ammessi soltanto per i formaggi Red Leicester, Double Gloucester, Cheddar e Mimolette
E 170	Carbonato di calcio	Ammesso (escluso l'utilizzo come colorante o per l'arricchimento in calcio di prodotti)	Ammesso (escluso l'utilizzo come colorante o per l'arricchimento in calcio di prodotti)
E 220	Anidride solforosa	Ammessa soltanto per i vini di frutta (vino ottenuto da frutta diversa dall'uva, compresi il sidro di mele e il sidro di pere) Nei vini di frutta: 100 mg/l (*) (*) Tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l SO <sub>2</sub>	Ammessa soltanto per idromele Nell'idromele: 100 mg/l (*)
E 224	Metabisolfito di potassio	Ammesso soltanto per i vini di frutta (vino ottenuto da frutta diversa dall'uva, compresi il sidro di mele e il sidro di pere) Nei vini di frutta: 100 mg/l (*) (*) Tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l SO <sub>2</sub>	Ammesso soltanto per idromele Nell'idromele: 100 mg/l (*)

<sup>64</sup> Nuovo testo giusta il n. III cpv. 2 dell'O del DEFR del 31 ott. 2012 (RU **2012** 6357). Aggiornato dal n. I dell'O del DEFR del 15 mag. 2013 (RU **2013** 1731), dal n. II dell'O del DEFR del 28 ott. 2015 (RU **2015** 4519) e dal n. III cpv. 2 dell'O del DEFR del 1° set. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU **2016** 3183).

<sup>65</sup> RS **817.022.31**

Codice	Denominazione	Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari	
		di origine vegetale	di origine animale
E 250 oppure E 252	Nitrito di sodio Nitrato di potassio	Non ammesso	Ammesso soltanto per prodotti a base di carne Per E 250: tenore massimo indicativo espresso in NaNO <sub>2</sub> : 80 mg/kg Per E 252: tenore massimo indicativo espresso in NaNO <sub>3</sub> : 80 mg/kg Per E 250: tenore massimo residuo espresso in NaNO <sub>2</sub> : 50 mg/kg Per E 252: tenore massimo residuo espresso in NaNO <sub>3</sub> : 50 mg/kg
E 270	Acido lattico	Ammesso	Ammesso
E 290	Biossido di carbonio	Ammesso	Ammesso
E 296	Acido malico	Ammesso	Non ammesso
E 300	Acido ascorbico	Ammesso	Ammesso soltanto per prodotti a base di carne
E 301	Ascorbato di sodio	Non ammesso	Ammesso soltanto per prodotti a base di carne in associazione con nitriti o nitriti
E 306*	Estratti ricchi di tocoferolo	Ammessi soltanto come antiossidante	Ammessi soltanto come antiossidante
E 322*	Lecitine	Ammesse Soltanto se ottenute da materie prime biologiche	Ammesse soltanto per prodotti lattiero-caseari Ammesse soltanto se ottenute da materie prime biologiche
E 325	Lattato di sodio	Non ammesso	Ammesso soltanto per prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne
E 330	Acido citrico	Ammesso	Ammesso
E 331	Citrato di sodio	Ammesso	Ammesso
E 333	Citrati di calcio	Ammessi	Non ammessi
E 334	Acido tartarico L[(+)-]	Ammesso	Ammesso soltanto per l'idromele
E 335	Tartrati di sodio	Ammesso	Non ammesso
E 336	Tartrati di potassio	Ammessi	Non ammessi
E 341 (i)	Fosfato monocalcico	Ammesso soltanto come agente lievitante	Non ammesso
E 392*	Estratti di rosmarino	Soltanto se di produzione biologica	Soltanto se di produzione biologica
E 400	Acido alginico	Ammesso	Ammesso soltanto per prodotti lattiero-caseari
E 401	Alginato di sodio	Ammesso	Ammesso soltanto per

Codice	Denominazione	Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari	
		di origine vegetale	di origine animale
E 402	Alginato di potassio	Ammessso	prodotti lattiero-caseari Ammessso soltanto per prodotti lattiero-caseari
E 406	Agar-agar	Ammessso	Ammessso soltanto per prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne
E 407	Carragenina	Ammesssa	Ammesssa soltanto per prodotti lattiero-caseari
E 410*	Farina di semi di carrube	Ammesssa	Ammesssa
E 412*	Gomma di guar	Ammesssa	Ammesssa
E 414*	Gomma arabica	Ammesssa	Ammesssa
E 415	Gomma di xantano	Ammesssa	Ammesssa
E 418	Gomma di gellano	Ammesssa soltanto nella forma ad alto tasso di acile	Ammesssa soltanto nella forma ad alto tasso di acile
E 422	Glicerolo	Ammessso soltanto per estratti vegetali e aromi Soltanto di origine vegetale	Non ammessso
E 440*(i)	Pectina	Ammesssa	Ammesssa soltanto per prodotti lattiero-caseari
E 464	Idrossipropilmetil- cellulosa	Ammesssa soltanto per la produzione di materiale da incapsulamento per capsule	Ammesssa soltanto per la produzione di materiale da incapsulamento per capsule
E 500	Carbonati di sodio	Ammesssi	Ammesssi
E 501	Carbonati di potassio	Ammesssi	Non ammesssi
E 503	Carbonati di ammonio	Ammesssi	Non ammesssi
E 504	Carbonati di magnesio	Ammesssi	Non ammesssi
E 509	Cloruro di calcio	Non ammessso	Ammessso soltanto come coagulante del latte
E 516	Solfato di calcio	Ammessso soltanto come eccipiente	Non ammessso
E 524	Idrossido di sodio	Ammessso soltanto per il trattamento superficiale del «Laugengebäck» e la correzione dell'acidità negli aromi biologici	Non ammessso
E 551	Biossido di silicio in gel o soluzione colloidale	Ammessso soltanto per erbe e spezie in polvere essiccate, e per aromi	Ammessso soltanto per aromi
E 553b	Talco	Ammessso	Ammessso soltanto come agente di rivestimento per prodotti a base di carne
E 901	Cera d'api	Ammesssa soltanto come agente di rivestimento per prodotti dolciari; soltanto da apicoltura biologica	Non ammesssa
E 903	Cera di carnauba	Ammesssa soltanto come	Non ammesssa

Codice	Denominazione	Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari	
		di origine vegetale	di origine animale
		agente di rivestimento per prodotti dolciari; soltanto se ottenuta da materie prime biologiche	
E 938	Argon	Ammesso	Ammesso
E 939	Elio	Ammesso	Ammesso
E 941	Azoto	Ammesso	Ammesso
E 948	Ossigeno	Ammesso	Ammesso
E 968	Eritritolo	Soltanto se ottenuto da produzione biologica senza utilizzare la tecnologia a scambio ionico	Soltanto se ottenuto da produzione biologica senza utilizzare la tecnologia a scambio ionico

\* Ai fini del calcolo di cui all'articolo 18 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza sull'agricoltura biologica, gli additivi alimentari contrassegnati con un asterisco sono considerati ingredienti di origine agricola.

## Parte B:

### Sostanze ausiliarie e altri prodotti utilizzabili per la trasformazione di ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente

#### 1. Sostanze ausiliarie e altri prodotti utilizzabili direttamente per la trasformazione degli ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente

Denominazione	Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari	
	di origine vegetale	di origine animale
Acqua	Acqua potabile ai sensi dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 <sup>66</sup> concernente l'acqua potabile, l'acqua sorgiva e l'acqua minerale	Acqua potabile ai sensi dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente l'acqua potabile, l'acqua sorgiva e l'acqua minerale
Cloruro di calcio	Ammesso soltanto come coagulante	Non ammesso
Carbonato di calcio	Ammesso	Non ammesso
Idrossido di calcio	Ammesso	Non ammesso
Solfato di calcio	Ammesso soltanto come coagulante	Non ammesso
Cloruro di magnesio (o nigari)	Ammesso soltanto come coagulante	Non ammesso
Carbonati di potassio	Ammessi soltanto per l'essiccazione dell'uva	Non ammessi
Carbonato di sodio	Ammesso	Ammesso

<sup>66</sup> RS 817.022.102

Denominazione	Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari	
	di origine vegetale	di origine animale
Acido lattico	Non ammesso	Ammesso soltanto per regolare il pH della salamoia nella produzione di formaggio
Acido citrico	Ammesso	Ammesso
Idrossido di sodio	Ammesso soltanto per la produzione di zucchero e per la produzione di olio (escluso l'olio d'oliva)	Non ammesso
Acido solforico	Ammesso soltanto per la produzione di zucchero	Ammesso soltanto per la produzione di gelatina
Acido cloridrico	Non ammesso	Ammesso soltanto per la produzione di gelatina e per regolare il pH della salamoia nella fabbricazione dei formaggi Gouda, Edam e Maasdammer, Boerenkaas, Friese e Leidse Nagelkaas
Idrossido di ammonio	Non ammesso	Ammesso soltanto per la produzione di gelatina
Perossido di idrogeno	Non ammesso	Ammesso soltanto per la produzione di gelatina
Biossido di carbonio	Ammesso	Ammesso
Azoto	Ammesso	Ammesso
Etanolo	Ammesso soltanto come solvente	Ammesso soltanto come solvente
Acido tannico	Ammesso soltanto come ausiliare di filtrazione	Non ammesso
Albumina d'uovo	Ammesso	Non ammesso
Caseina	Ammesso	Non ammesso
Gelatina	Ammesso	Non ammesso
Colla di pesce	Ammesso	Non ammesso
Oli vegetali	Ammessi soltanto come lubrificanti, distaccanti o antischiumogeni Soltanto se ottenuti da produzione biologica	Ammessi soltanto come lubrificanti, distaccanti o antischiumogeni Soltanto se ottenuti da produzione biologica
Biossido di silicio in gel o in soluzione colloidale	Ammesso	Non ammesso
Carbone attivato	Ammesso	Non ammesso
Talco	Ammesso soltanto nel rispetto dei criteri di purezza specifica stabiliti per l'additivo alimentare E 553b	Non ammesso
Bentonite	Ammessa	Ammessa soltanto come collante per idromele
Cellulosa	Ammessa	Ammessa soltanto per la

Denominazione	Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari	
	di origine vegetale	di origine animale
Terra di diatomee	Ammessa	produzione di gelatina Ammessa soltanto per la produzione di gelatina
Perlite	Ammessa	Ammessa soltanto per la produzione di gelatina
Gusci di nocciole	Ammessi	Non ammessi
Farina di riso	Ammessa	Non ammessa
Cera d'api	Ammessa soltanto come distaccante	Non ammessa
Cera di carnauba	Ammessa soltanto come distaccante	Non ammessa
Acido acetico/acetato	Non ammesso	Ammesso soltanto se ottenuto da produzione biologica Per la trasformazione del pesce, solo da fonte biotecnologica, tranne se ottenuto con o a partire da OGM
Tiamina cloridrato	Ammessa solo nella fabbricazione di vini di frutta, compresi il sidro di mele e il sidro di pere	Ammessa solo nella fabbricazione di idromele
Fosfato di diammonio	Ammesso solo nella fabbricazione di vini di frutta, compresi il sidro di mele e il sidro di pere	Ammesso solo nella fabbricazione di idromele
Fibre di legno	Ammesse Soltanto il legno certificato come raccolto in modo sostenibile. Il legno deve essere esente da componenti tossiche (trattamento post-raccolto, tossine presenti in natura o tossine da microorganismi)	Ammesse Soltanto il legno certificato come raccolto in modo sostenibile. Il legno deve essere esente da componenti tossiche (trattamento post-raccolto, tossine presenti in natura o tossine da microorganismi)

## 2. Sostanze ausiliarie e altri prodotti utilizzabili indirettamente per la trasformazione degli ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente

Legno, trucioli e segatura di legname non trattato Produzione di fumo per l'affumicatura

Colle di origine naturale Etichettatura delle forme di formaggio

Coloranti naturali secondo l'articolo 75 Colorazione dei gusci delle uova

dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005<sup>67</sup> sulle derrate alimentari di origine animale

Gommalacca	Agente di rivestimento per uova
Silicati di calcio e di magnesio	Agente di rivestimento per uova
Cenere	Trattamento della crosta di formaggio
Grassi animali naturali	Agente di rivestimento per uova
Coloranti generalmente ammessi dalla normativa in materia di derrate alimentari	Designazione di uova, carne e formaggio

### **Parte C:**

#### **Ingredienti non biologici di origine agricola**

#### **1. Prodotti vegetali non trasformati e prodotti da questi ottenuti mediante trasformazione:**

##### **1.1. Frutti e semi commestibili**

Ghiande (*Quercus spp.*)  
 Noci di cola (*Cola acuminata*)  
 Uva spina (*Ribes crista L.*)  
 Frutti della passione (*Passiflora edulis*)  
 Lamponi essiccati (*Rubus idaeus L.*)  
 Ribes rosso essiccato (*Ribes rubrum L.*)

##### **1.2. Spezie ed erbe aromatiche commestibili**

Pepe del Perù (*Schinus molle L.*)  
 Semi di rafano (*Armoracia rusticana*)  
 Alpinia o galanga minore (*Alpinia officinarum*)  
 Fiori di cartamo (*Cartamus tinctoris*)  
 Crescione acquatico (*Nasturtium officinale*)

##### **1.3. Prodotti vari**

Alghe, compresa la zosterina marina, ammesse per la preparazione di derrate alimentari convenzionali non biologiche

#### **2. Prodotti vegetali**

##### **2.1. Grassi ed oli, raffinati o meno ma non modificati chimicamente, ottenuti da piante diverse da:**

Cacao (*Theobroma cacao*)  
 Cocco (*Cocos nucifera*)  
 Olivo (*Olea europea*)  
 Girasole (*Helianthus annuus*)  
 Palma (*Elaeis guineensis*)

<sup>67</sup> RS 817.022.108

Colza (*Brassica napus, rapa*)

Cartamo (*Carthamus tinctorius*)

Sesamo (*Sesamum indicum*)

Soia (*Glycine max*)

## **2.2. Zuccheri, amidi, e altri prodotti ottenuti da cereali e tuberi**

Fruttosio

Cialde di riso

Sfoglie di pane azzimo

Amido di riso e granturco ceroso, chimicamente non modificati

## **2.3. Prodotti vari**

Proteina di piselli (*Pisum ssp.*)

Rum, ottenuto esclusivamente da succo di canna da zucchero

Kirsch, preparato a base di frutti e aromi di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera c

## **3. Prodotti animali**

Animali acquatici, non di acquacoltura, ammessi per la preparazione di derrate alimentari convenzionali non biologiche.

Gelatina

Siero di latte disidratato

Budella



*Allegato 3a<sup>68</sup>*  
(art. 3a)

## Sostanze utilizzabili per la produzione di lievito e prodotti a base di lievito

Denominazione	Condizioni per l'uso	
	lievito primario	preparazioni/formulazioni di lievito
Cloruro di calcio	Ammesso	Non ammesso
Biossido di carbonio	Ammesso	Ammesso
Acido citrico	Ammesso soltanto per regolare il pH nella produzione di lievito	Non ammesso
Acido lattico	Ammesso soltanto per regolare il pH nella produzione di lievito	Non ammesso
Azoto	Ammesso	Ammesso
Ossigeno	Ammesso	Ammesso
Fecola di patate	Ammessa soltanto per la filtrazione Soltanto da produzione biologica	Ammessa soltanto per la filtrazione Soltanto da produzione biologica
Carbonati di sodio	Ammessi soltanto per regolare il pH	Ammessi soltanto per regolare il pH
Oli vegetali	Ammessi soltanto come lubrificanti, distaccanti o antischiumogeni Soltanto da produzione biologica	Ammessi soltanto come lubrificanti, distaccanti o antischiumogeni Soltanto da produzione biologica

<sup>68</sup> Introdotta dal n. III cpv. 3 dell'O del DEFR del 31 ott. 2012 (RU **2012** 6357). Aggiornata dal n. III cpv. 2 dell'O del DEFR del 1° set. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU **2016** 3183).

*Allegato 3b<sup>69</sup>*  
(art. 3b e 3c cpv. 4)

## Prodotti e sostanze nonché pratiche e trattamenti per la produzione di vino

### Parte A:

### Prodotti e sostanze consentiti secondo l'allegato 2 dell'ordinanza del DFI del 29 novembre 2013<sup>70</sup> sulle bevande alcoliche (OBAlc)

Tipo di trattamento ai sensi dell'allegato 2 OBAlc	Denominazione dei prodotti o delle sostanze	Condizioni per l'impiego
Numero 1: Arieggiamento o ossigenazione con ossigeno gassoso	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Aria</li> <li>– Ossigeno gassoso</li> </ul>	
Numero 3: Centrifugazione e filtrazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perlite</li> <li>– Cellulosa</li> <li>– Terra di diatomee</li> </ul>	Soltanto come coadiuvante di filtrazione inerte
Numero 4: Impiego per creare un'atmosfera inerte e manipolare il prodotto al riparo dall'aria	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Azoto</li> <li>– Biossido di carbonio</li> <li>– Argon</li> </ul>	
Numeri 5, 14 e 20: Impiego	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Lieviti<sup>(1)</sup></li> </ul>	
Numero 6: Impiego	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Fosfato diammonico</li> <li>– Dicloridrato di tiamina</li> </ul>	

<sup>69</sup> Introdotta dal n. III cpv. 3 dell'O del DEFR del 31 ott. 2012 (RU 2012 6357). Aggiornata dal n. II cpv. 2 dell'O del DEFR del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3979).

<sup>70</sup> RS 817.022.110

Tipo di trattamento ai sensi dell'allegato 2 OBAlc	Denominazione dei prodotti o delle sostanze	Condizioni per l'impiego
Numero 7: Impiego	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Anidride solforosa</li> <li>– Disolfito di potassio o metabisolfito di potassio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Il tenore massimo di anidride solforosa non deve superare 100 mg/l per i vini rossi, se il tenore di zuccheri residui è inferiore a 2 g/l;</li> <li>b. il tenore massimo di anidride solforosa non deve superare 150 mg/l per i vini bianchi e rosati, se il tenore di zuccheri residui è inferiore a 2 g/l;</li> <li>c. per tutti gli altri vini vale il tenore massimo di anidride solforosa fissato nell'allegato 2 appendice 9 dell'OBAlc (stato 1° gennaio 2014) ridotto di 30 mg/l</li> </ul>
Numero 9: Impiego	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Carbone per uso enologico</li> </ul>	
Numero 10: Chiarificazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Gelatina alimentare<sup>(2)</sup></li> <li>– Proteine vegetali ottenute da frumento o piselli<sup>(2)</sup></li> <li>– Colla di pesce<sup>(2)</sup></li> <li>– Ovoalbumina<sup>(2)</sup></li> <li>– Tannini<sup>(2)</sup></li> <li>– Caseina</li> <li>– Caseinati di potassio</li> <li>– Diossido di silicio</li> <li>– Bentonite</li> <li>– Enzimi pectolitici</li> </ul>	
Numero 12: Impiego per l'acidificazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Acido lattico</li> <li>– Acido L(+)-tartarico</li> </ul>	
Numero 13: Impiego per la disacidificazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Acido L(+)-tartarico</li> <li>– Carbonato di calcio</li> <li>– Tartrato neutro di potassio</li> <li>– Bicarbonato di potassio</li> </ul>	
Numero 16: Impiego	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Batteri lattici</li> </ul>	
Numero 18: Aggiunta	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Acido L-ascorbico</li> </ul>	
Numero 21: Immissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Azoto</li> </ul>	

Tipo di trattamento ai sensi dell'allegato 2 OBAlc	Denominazione dei prodotti o delle sostanze	Condizioni per l'impiego
Numero 22: Aggiunta	– Anidride carbonica	
Numero 23: Aggiunta per la stabilizzazione del vino	– Acido citrico	
Numero 24: Aggiunta	– Tannino <sup>(2)</sup>	
Numero 26: Aggiunta	– Acido metatartarico	
Numero 27: Impiego	– Gomma arabica <sup>(2)</sup>	
Numero 29: Impiego	– Bitartrato di potassio	
Numero 30: Impiego	– Citrato di rame	
Numero 30: Impiego	– Solfato di rame	Consentito fino al 31 luglio 2015
Numero 36: Impiego	– Pezzi di legno di quercia	
Numero 37: Impiego	– Alginato di potassio	

(1) Per i singoli ceppi di lieviti: ottenuti da materie prime biologiche, se disponibili.

(2) Ottenuto da materie prime biologiche, se disponibili.

**B:**  
**Pratiche e trattamenti ammessi**

*Allegato 4<sup>71</sup>*  
(art. 4 e 16a cpv. 1 lett. a)

## Elenco dei Paesi

### Argentina

#### 1. Categorie di prodotti:

Categoria di prodotti	Codice	Limitazioni
Prodotti vegetali non trasformati	A	
Animali vivi o prodotti animali non trasformati	B	A eccezione degli animali e dei prodotti animali che recano o devono recare indicazioni concernenti la conversione all'agricoltura biologica.
Prodotti agricoli trasformati come materie prime o destinati all'uso alimentare <sup>1</sup>	C	A eccezione dei prodotti animali che recano o devono recare indicazioni concernenti la conversione all'agricoltura biologica o dei relativi prodotti trasformati.
Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltura	E	

<sup>1</sup> Esclusi vino e lievito.

#### 2. Provenienza:

I prodotti delle categorie A, B ed E e i componenti della categoria C, ottenuti secondo i metodi di produzione biologica, devono essere stati prodotti in Argentina.

#### 3. Norme di produzione:

Ley 25 127 sobre «Producción ecológica, biológica y orgánica»

#### 4. Autorità competente:

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA,  
www.senasa.gov.ar

<sup>71</sup> Nuovo testo giusta il n. I cpv. 2 dell'O del DEFR del 23 ott. 2013 (RU **2013** 3885). Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell'O del DEFR del 29 ott. 2014 (RU **2014** 3979), dai n. I delle O del DEFR del 20 mag. 2015 (RU **2015** 1749), del 30 giu. 2015 (RU **2015** 2305), dal n. II dell'O del DEFR del 28 ott. 2015 (RU **2015** 4519) e dal n. III cpv. 2 dell'O del DEFR del 1° set. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU **2016** 3183).

*5. Enti di certificazione:*

Numero di codice	Nome	Sito Internet
AR-BIO-001	Food Safety S.A.	www.foodsafety.com.ar
AR-BIO-002	Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuari-os Orgánicos S.A. (Ar-gencert)	www.argencert.com
AR-BIO-003	Letis S.A.	www.letis.org
AR-BIO-004	Organización Internacional Agropecuaria (OIA)	www.oia.com.ar

*6. Enti che rilasciano il certificato di controllo: vedi il precedente numero 5.*

*7. Data di scadenza dell'inclusione: 31 dicembre 2018.*

**Australia***1. Categorie di prodotti:*

Categorie di prodotti	Codice	Limitazioni
Prodotti vegetali non trasformati	A	
Prodotti agricoli trasformati come materie prime o destinati all'uso alimentare	C	Costituiti essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale.
Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltura	E	
<sup>1</sup> Esclusi vino e lievito.		

*2. Provenienza:*

I prodotti delle categorie A ed E e i componenti della categoria C, ottenuti secondo i metodi di produzione biologica, devono essere stati prodotti in Australia.

*3. Norme di produzione:*

National standard for organic and bio-dynamic produce

*4. Autorità competente:*

Department of Agriculture,  
www.agriculture.gov.au/export/controlled-goods/organic-bio-dynamic

*5. Enti di certificazione:*

Numero di codice	Nome	Sito Internet
AU-BIO-001	Australian Certified Organic Pty Ltd. (ACO)	www.aco.net.au
AU-BIO-003	BIO-Dynamic Research Institute (BDRI)	www.demeter.org.au
AU-BIO-004	NASAA Certified Organic (NCO)	www.nasaa.com.au

Numero di codice	Nome	Sito Internet
AU-BIO-005	Organic Food Chain Pty Ltd. (OFC)	www.organicfoodchain.com.au
AU-BIO-006	AUS-QUAL Pty Ltd.	www.ausqual.com.au

6. *Enti che rilasciano il certificato di controllo:* vedi il precedente numero 5.

7. *Data di scadenza dell'inclusione:* 31 dicembre 2018.

## Canada

### 1. *Categorie di prodotti:*

Categoria di prodotti	Codice	Limitazioni
Prodotti vegetali non trasformati	A	
Animali vivi o prodotti animali non trasformati	B	
Prodotti agricoli trasformati come materie prime o destinati all'uso alimentare	C	
Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi	D	
Materiale vegetativo di moltiplicazione e sementi per la coltura	E	

### 2. *Provenienza:*

I prodotti delle categorie A, B ed E devono essere stati prodotti in Canada. Gli ingredienti dei prodotti delle categorie C e D trasformati in Canada devono essere stati prodotti in Canada oppure importati in Canada in conformità con la legislazione canadese.

### 3. *Norme di produzione:*

Organic Products Regulation

### 4. *Autorità competente:*

Canadian Food Inspection Agency (CFIA), [www.inspection.gc.ca](http://www.inspection.gc.ca)

### 5. *Enti di certificazione:*

Numero di codice	Nome	Sito Internet
CA-ORG-002	British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA)	www.certifiedorganic.bc.ca
CA-ORG-003	CCOF Certification Services	www.ccof.org
CA-ORG-004	Centre for Systems Integration (CSI)	www.csi-ics.com



Numero di codice	Nome	Sito Internet
CA-ORG-005	Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL)	www.ccpb.it
CA-ORG-006	Ecocert Canada	www.ecocertcanada.com
CA-ORG-007	Fraser Valley Organic Producers Association (FVOPA)	www.fvopa.ca
CA-ORG-008	Global Organic Alliance	www.goa-online.org
CA-ORG-009	International Certification Services Incorporated (ICS)	www.ics-intl.com
CA-ORG-010	LETIS SA	www.letis.org
CA-ORG-011	Oregon Tilth Incorporated (OTCO)	http://tilth.org
CA-ORG-012	Organic Certifiers	www.organiccertifiers.com
CA-ORG-013	Organic Crop Improvement Association (OCIA)	www.ocia.org
CA-ORG-014	Organic Producers Association of Manitoba Cooperative Incorporated (OPAM)	www.opam-mb.com
CA-ORG-015	Pacific Agricultural Certification Society (PACS)	www.pacscertifiedorganic.ca
CA-ORG-016	Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert)	www.ocpro.ca
CA-ORG-017	Quality Assurance International Incorporated (QAI)	www.qai-inc.com
CA-ORG-018	Quality Certification Services (QCS)	www.qcsinfo.org
CA-ORG-019	Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV)	www.quebecvrai.org
CA-ORG-021	TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)	www.tcocert.ca

6. *Enti che rilasciano il certificato di controllo:* vedi il precedente numero 5.

7. *Data di scadenza dell'inclusione:* 31 dicembre 2020.

## Costa Rica

### 1. *Categorie di prodotti:*

Categorie di prodotti	Codice	Limitazioni
Prodotti vegetali non trasformati	A	
Prodotti agricoli trasformati come materie prime o destinati all'uso alimentare <sup>1</sup>	C	Solo prodotti vegetali trasformati.
Materiale di moltiplicazione vegetativa E e sementi per la coltura		
<sup>1</sup> Esclusi vino e lievito		

*2. Provenienza:*

I prodotti delle categorie A ed E e i componenti della categoria C, ottenuti secondo i metodi di produzione biologica, devono essere stati prodotti in Costa Rica.

*3. Norme di produzione:*

Reglamento sobre la agricultura orgánica

*4. Autorità competente:*

Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, [www.sfe.go.cr](http://www.sfe.go.cr)

*5. Enti di certificazione:*

Numero di codice	Nome	Sito Internet
CR-BIO-001	Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería	<a href="http://www.protecnecnet.go.cr/SFE/Organica.htm">www.protecnecnet.go.cr/SFE/Organica.htm</a>
CR-BIO-002	Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH	<a href="http://www.bcs-oeko.com">www.bcs-oeko.com</a>
CR-BIO-003	Eco-LOGICA	<a href="http://www.eco-logica.com">www.eco-logica.com</a>
CR-BIO-004	Control unión Perú S.A.C.	<a href="http://www.cuperu.com">www.cuperu.com</a>
CR-BIO-006	Primus Labs. Esta	<a href="http://www.primuslabs.com">www.primuslabs.com</a>

*6. Enti che rilasciano il certificato di controllo:*

Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería [www.sfe.go.cr](http://www.sfe.go.cr)

*7. Data di scadenza dell'inclusione:* 31 dicembre 2018.**Giappone***1. Categorie di prodotti:*

Categoria di prodotti	Codice	Limitazioni
Prodotti vegetali non trasformati	A	
Prodotti agricoli trasformati come materie prime o destinati all'uso alimentare <sup>1</sup>	C	Costituiti essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale.
Materiale vegetativo di moltiplicazione e sementi per la coltura	E	

<sup>1</sup> Esclusi vino e lievito.

*2. Provenienza:*

I prodotti delle categorie A ed E e i componenti della categoria C, ottenuti secondo i metodi di produzione biologica, devono essere stati prodotti in Giappone o importati in Giappone:

- a. dalla Svizzera, oppure
- b. da un Paese le cui prescrizioni relative alla produzione e al controllo sono state riconosciute dal Giappone come equivalenti a quelle del diritto giapponese.

### 3. Norme di produzione:

Japanese Agricultural Standard for Organic Plants (Notification No. 1605 of the MAFF of October 27, 2005) e Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods (Notification No. 1606 of MAFF of October 27, 2005).

### 4. Autorità competente:

Food Manufacture Affairs Division, Food Industry Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, [www.maff.go.jp/j/jas/index.html](http://www.maff.go.jp/j/jas/index.html) e Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC), [www.famic.go.jp](http://www.famic.go.jp)

### 5. Enti di certificazione:

Numero di codice	Nome	Sito Internet
JP-BIO-001	Hyogo prefectural Organic Agriculture Society, HOAS	<a href="http://www.hyoyuken.org">www.hyoyuken.org</a>
JP-BIO-002	AFAS Certification Center Co., Ltd.	<a href="http://www.afasseq.com">www.afasseq.com</a>
JP-BIO-003	NPO Kagoshima Organic Agriculture Association	<a href="http://www.koaa.or.jp">www.koaa.or.jp</a>
JP-BIO-004	Center of Japan Organic Farmers Group	<a href="http://www.yu-ki.or.jp">www.yu-ki.or.jp</a>
JP-BIO-005	Japan Organic & Natural Foods Association	<a href="http://jona-japan.org/english/">http://jona-japan.org/english/</a>
JP-BIO-006	Ecocert Japan Ltd.	<a href="http://ecocert.co.jp">http://ecocert.co.jp</a>
JP-BIO-007	Bureau Veritas Japan, Inc.	<a href="http://certification.bureauveritas.jp/cer-business/jas/nintei_list.html">http://certification.bureauveritas.jp/cer-business/jas/nintei_list.html</a>
JP-BIO-008	OCIA Japan	<a href="http://www.ocia-jp.com">www.ocia-jp.com</a>
JP-BIO-009	Overseas Merchandise Inspection Co. Ltd.	<a href="http://www.omicnet.com/omicnet/services-en/organic-certification-en.html">http://www.omicnet.com/omicnet/services-en/organic-certification-en.html</a>
JP-BIO-010	Organic Farming Promotion Association	<a href="http://yusuikyuo.web.fc2.com/">http://yusuikyuo.web.fc2.com/</a>
JP-BIO-011	ASAC Stands for Axis' System for Auditing and Certification and Association for Sustainable Agricultural Certification	<a href="http://www.axis-asac.net">www.axis-asac.net</a>
JP-BIO-012	Environmentally Friendly Rice Network	<a href="http://www.epfnetwork.org/okome">www.epfnetwork.org/okome</a>
JP-BIO-013	Ooita Prefecture Organic Agricultural Research Center	<a href="http://www.d-b.ne.jp/oitayuki">www.d-b.ne.jp/oitayuki</a>
JP-BIO-014	AINOU	<a href="http://www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/nintei-kouhyou.htm">www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/nintei-kouhyou.htm</a>
JP-BIO-015	SGS Japan Incorporation	<a href="http://www.jp.sgs.com/ja/home_jp_v2.htm">www.jp.sgs.com/ja/home_jp_v2.htm</a>
JP-BIO-016	Ehime Organic Agricultural Association	<a href="http://www12.ocn.ne.jp/~aiyuken/nintei20110201.html">www12.ocn.ne.jp/~aiyuken/nintei20110201.html</a>
JP-BIO-017	Center for Eco-design Certification Co. Ltd.	<a href="http://www.eco-de.co.jp/list.html">www.eco-de.co.jp/list.html</a>

Numero di codice	Nome	Sito Internet
JP-BIO-018	Organic Certification Association	<a href="http://yuukinin.org">http://yuukinin.org</a>
JP-BIO-019	Japan Eco-system Farming Association	<a href="http://www.npo-jefa.com">www.npo-jefa.com</a>
JP-BIO-020	Hiroshima Environment and Health Association	<a href="http://www.kanhokyo.or.jp/jigyo/jigyo_05A.html">www.kanhokyo.or.jp/jigyo/jigyo_05A.html</a>
JP-BIO-021	Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability	<a href="http://www.accis.jp">www.accis.jp</a>
JP-BIO-022	Organic Certification Organization Co. Ltd.	<a href="http://www.oco45.net">www.oco45.net</a>
JP-BIO-023	Rice Research Organic Food Institute	<a href="http://inasaku.or.tv">http://inasaku.or.tv</a>
JP-BIO-024	Aya town miyazaki, Japan	<a href="http://www.town.aya.miyazaki.jp/ayatown/organicfarming/index.html">www.town.aya.miyazaki.jp/ayatown/organicfarming/index.html</a>
JP-BIO-025	Tokushima Organic Certified Association	<a href="http://www.tokukaigi.or.jp/yuuki/">www.tokukaigi.or.jp/yuuki/</a>
JP-BIO-026	Association of Certified Organic Hokkaido	<a href="http://www.acoh.org/">www.acoh.org/</a>
JP-BIO-027	NPO Kumamoto Organic Agriculture Association	<a href="http://www.kumayuken.org/jas/certification/index.html">www.kumayuken.org/jas/certification/index.html</a>
JP-BIO-028	Hokkaido Organic Promoters Association	<a href="http://www.hosk.jp/CCP.html">www.hosk.jp/CCP.html</a>
JP-BIO-029	Association of organic agriculture certification Kochi corporation NPO	<a href="http://www8.ocn.ne.jp/~koaajisseki.html">www8.ocn.ne.jp/~koaajisseki.html</a>
JP-BIO-030	LIFE Co., Ltd.	<a href="http://www.life-silver.com/jas/">www.life-silver.com/jas/</a>
JP-BIO-031	Wakayama Organic Certified Association	<a href="http://www.vaw.ne.jp/aso/woca">www.vaw.ne.jp/aso/woca</a>
JP-BIO-032	Shimane Organic Agriculture Association	<a href="http://www.shimane-yuki.or.jp/index.html">www.shimane-yuki.or.jp/index.html</a>
JP-BIO-033	The Mushroom Research Institute of Japan	<a href="http://www.kinoko.or.jp">www.kinoko.or.jp</a>
JP-BIO-034	International Nature Farming Research Center	<a href="http://www.infrc.or.jp">www.infrc.or.jp</a>
JP-BIO-035	Organic Certification Center	<a href="http://www.organic-cert.or.jp">www.organic-cert.or.jp</a>

6. *Enti che rilasciano il certificato di controllo:* vedi il precedente numero 5.

7. *Data di scadenza dell'inclusione:* 31 dicembre 2018.

## India

### 1. *Categorie di prodotti:*

Categoria di prodotti	Codice	Limitazioni
Prodotti vegetali non trasformati	A	
Materiale vegetativo di moltiplicazione e sementi per la coltura	E	

### 2. *Provenienza:*

I prodotti delle categorie A ed E devono essere stati prodotti in India.

*3. Norme di produzione:*

National Programme for Organic Production

*4. Autorità competente:*Agricultural and Processed Food Export Development Authority (APEDA),  
[www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp](http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp)*5. Enti di certificazione:*

Numero di codice	Nome	Sito Internet
IN-ORG-001	Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd.	<a href="http://www.aditicert.net">www.aditicert.net</a>
IN-ORG-002	APOF Organic Certification Agency (AOCA)	<a href="http://www.aoca.in">www.aoca.in</a>
IN-ORG-003	Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd.	<a href="http://www.bureauveritas.co.in">www.bureauveritas.co.in</a>
IN-ORG-004	Control Union Certifications	<a href="http://www.controlunion.com">www.controlunion.com</a>
IN-ORG-005	ECOCERT India Pvt. Ltd.	<a href="http://www.ecocert.in">www.ecocert.in</a>
IN-ORG-006	Food Cert India Pvt. Ltd.	<a href="http://www.foodcert.in">www.foodcert.in</a>
IN-ORG-007	IMO Control Pvt. Ltd.	<a href="http://www.imo.ch">www.imo.ch</a>
IN-ORG-008	Indian Organic Certification Agency (Indocert)	<a href="http://www.indocert.org">www.indocert.org</a>
IN-ORG-009	ISCOP (Indian Society for Certification of Organic Products)	<a href="http://www.iscoporganiccertification.org">www.iscoporganiccertification.org</a>
IN-ORG-010	Lacon Quality Certification Pvt. Ltd.	<a href="http://www.laconindia.com">www.laconindia.com</a>
IN-ORG-011	Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd.	<a href="http://www.nocaagro.com">www.nocaagro.com</a>
IN-ORG-012	OneCert Asia Agri Certification Pvt. Ltd.	<a href="http://www.onecertasia.in">www.onecertasia.in</a>
IN-ORG-013	SGS India Pvt. Ltd.	<a href="http://www.in.sgs.com">www.in.sgs.com</a>
IN-ORG-014	Uttarakhand State Organic Certification Agency (USOCA)	<a href="http://www.organicuttarakhand.org/certification.html">www.organicuttarakhand.org/certification.html</a>
IN-ORG-015	Vedic Organic Certification Agency	<a href="http://www.vediccertification.com">www.vediccertification.com</a>
IN-ORG-016	Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA)	<a href="http://www.krishi.rajasthan.gov.in">www.krishi.rajasthan.gov.in</a>
IN-ORG-017	Chhattisgarh Certification Society (CGCERT)	<a href="http://www.cgcert.com">www.cgcert.com</a>
IN-ORG-018	Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD)	<a href="http://www.tnocd.net">www.tnocd.net</a>
IN-ORG-020	Intertek India Pvt. Ltd.	<a href="http://www.intertek.com">www.intertek.com</a>
IN-ORG-021	Madhya Pradesh State Organic Certification Agency (MPSOCA)	<a href="http://www.mpkrishi.org">www.mpkrishi.org</a>
IN-ORG-023	Faircert Certification Services Pvt. Ltd.	<a href="http://www.faircert.com">www.faircert.com</a>
IN-ORG-024	Odisha State Organic Certification Agency	<a href="http://www.ossopca.nic.in">www.ossopca.nic.in</a>
IN-ORG-025	Gujarat Organic Products Certification Agency	<a href="http://www.gopca.in">www.gopca.in</a>
IN-ORG-026	Uttar Pradesh State Organic Certification Agency	<a href="http://www.upsoca.org">www.upsoca.org</a>

6. *Enti che rilasciano il certificato di controllo:* vedi il precedente numero 5.

7. *Data di scadenza dell'inclusione:* 31 dicembre 2018.

## Israele

### 1. *Categorie di prodotti:*

Categoria di prodotti	Codice	Limitazioni
Prodotti vegetali non trasformati	A	
Prodotti agricoli trasformati come materie prime o destinati all'uso alimentare <sup>1</sup>	C	A eccezione dei prodotti animali o dei relativi prodotti trasformati.
Materiale vegetativo di moltiplicazione e sementi per la coltura	E	

<sup>1</sup> Esclusi vino e lievito.

### 2. *Provenienza:*

I prodotti delle categorie A ed E e i componenti della categoria C, ottenuti secondo i metodi di produzione biologica, devono essere stati prodotti in Israele o importati in Israele:

- a. dalla Svizzera; oppure
- b. da un Paese riconosciuto in virtù del presente allegato.

### 3. *Norme di produzione:*

Law for the Regulation of Organic Produce, 5765-2005, and its relevant Regulations.

### 4. *Autorità competente:*

Plant Protection and Inspection Services (PPIS), [www.ppis.moag.gov.il](http://www.ppis.moag.gov.il)

### 5. *Enti di certificazione:*

Numero di codice	Nome	Sito Internet
IL-ORG-001	Secal Israel Inspection & Certification	<a href="http://www.skal.co.il">www.skal.co.il</a>
IL-ORG-002	Agrior Ltd.-Organic Inspection & Certification	<a href="http://www.agrior.co.il">www.agrior.co.il</a>
IL-ORG-003	IQC Institute of Quality & Control	<a href="http://www.iqc.co.il">www.iqc.co.il</a>
IL-ORG-004	Plant Protection and Inspection Services (PPIS)	<a href="http://www.ppis.moag.gov.il">www.ppis.moag.gov.il</a>

6. *Enti che rilasciano il certificato di controllo:* vedi il precedente numero 5.

7. *Data di scadenza dell'inclusione:* 31 dicembre 2018.

## Nuova Zelanda

### 1. *Categorie di prodotti:*

Categoria di prodotti	Codice	Limitazioni
Prodotti vegetali non trasformati	A	
Animali vivi o prodotti animali non trasformati	B	A eccezione degli animali e dei prodotti animali che recano o devono recare indicazioni concernenti la conversione all'agricoltura biologica.
Prodotti agricoli trasformati destinati all'uso alimentare <sup>1</sup>	C	A eccezione dei prodotti animali che recano o devono recare indicazioni concernenti la conversione all'agricoltura biologica o dei relativi prodotti trasformati.
Materiale vegetativo di moltiplicazione e sementi per la coltura	E	

<sup>1</sup> Escluso il lievito.

### 2. *Provenienza:*

I prodotti delle categorie A, B ed E e i componenti della categoria C, ottenuti secondo i metodi di produzione biologica, devono essere stati prodotti in Nuova Zelanda o importati in Nuova Zelanda:

- a. dalla Svizzera;
- b. da un Paese riconosciuto in virtù del presente allegato; oppure
- c. da un Paese le cui prescrizioni relative alla produzione e al controllo sono state riconosciute equivalenti a quelle del programma MPI «Food Official Organic Assurance Programme» in base alle garanzie e alle informazioni fornite dall'autorità competente conformemente alle prescrizioni emanate dal MPI, secondo cui possono essere importati soltanto gli ingredienti provenienti dall'agricoltura biologica, destinati a essere incorporati, nella misura del 5 per cento al massimo, nei prodotti di origine agricola della categoria C, preparati in Nuova Zelanda.

### 3. *Norme di produzione:*

MPI Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production

### 4. *Autorità competente:*

New Zealand Ministry for Primary Industries (MPI), [www.mpi.govt.nz](http://www.mpi.govt.nz)

*5. Enti di certificazione:*

Numero di codice	Nome	Sito Internet
NZ-BIO-001	New Zealand Ministry for Primary Industries (MPI)	<a href="http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics">http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics</a>
NZ-BIO-002	AsureQuality Ltd.	<a href="http://www.asurequality.com">http://www.asurequality.com</a>
NZ-BIO-003	BioGro New Zealand	<a href="http://www.biogro.co.nz">www.biogro.co.nz</a>

*6. Enti che rilasciano il certificato di controllo:* vedi il precedente numero 4.

*7. Data di scadenza dell'inclusione:* 31 dicembre 2018.

**Stati membri dell'UE***1. Categorie di prodotti:*

Categorie di prodotti	Codice	Limitazioni
Prodotti vegetali non trasformati	A	
Animali vivi o prodotti animali non trasformati	B	A eccezione dei conigli e dei relativi prodotti non trasformati.
Prodotti agricoli trasformati come materie prime o destinati all'uso alimentare	C	A eccezione dei prodotti trasformati contenenti coniglio, ottenuti secondo i metodi di produzione biologica, prodotti nell'UE.
Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi	D	
Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltura	E	

*2. Provenienza:*

I prodotti delle categorie A ed E e i componenti delle categorie C e D, ottenuti secondo i metodi di produzione biologica, devono essere stati prodotti nell'UE o importati nell'UE:

- a. dalla Svizzera;



- b. da un Paese terzo riconosciuto in virtù degli articoli 33 paragrafo 2, 38 lettera d e 40 del regolamento (CE) n. 834/2007<sup>72</sup> in combinato disposto con l'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008<sup>73</sup>, a condizione che il riconoscimento valga per il prodotto interessato; o
- c. da un Paese terzo; i prodotti devono essere certificati da un'autorità o un servizio di controllo riconosciuti equivalenti dall'UE in virtù dell'articolo 33 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 834/2007 in combinato disposto con l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, e il riconoscimento deve valere per la categoria di prodotti interessata e per il campo d'applicazione geografico.

### 3. Norme di produzione:

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007

### 4. Autorità competente:

European Commission, Agriculture Directorate-General, Unit H3

### 5. Enti di certificazione:

Servizi o autorità di controllo previsti dall'articolo 27 del regolamento (CE) n. 834/2007,

6. *Certificato di controllo*: non è necessario alcun certificato di controllo.

7. *Data di scadenza dell'inclusione*: 31 dicembre 2018.

## Stati Uniti

### 1. Categorie di prodotti

Categoria di prodotti	Codice	Limitazioni
Prodotti vegetali non trasformati	A	
Animali vivi o prodotti animali non trasformati	B	
Prodotti agricoli trasformati destinati all'uso alimentare	C	Solo vino fabbricato e caratterizzato secondo l'ordinanza sull'agricoltura biologica

<sup>72</sup> Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28. giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, GU L 189 del 20 lug. 2007, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013, GU L 158 del 10.06.2013, pag. 1.

<sup>73</sup> Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi; versione secondo la GU L 334 del 12 dic. 2008, pag. 25, modificata da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/931, GU L 151 del 18.06.2015, pag. 1.

Categoria di prodotti	Codice	Limitazioni
Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi	D	
Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltura	E	

## 2. Provenienza:

I prodotti delle categorie A, B ed E e i componenti delle categorie C e D ottenuti secondo i metodi di produzione biologica devono essere stati prodotti negli Stati Uniti o importati negli Stati Uniti e ivi trasformati o confezionati in conformità con la legislazione statunitense.

## 3. Norme di produzione

Organic Foods Production Act of 1990 (7 U.S.C 65 et seq.), National Organic Program (7 CFR 205)

## 4. Autorità competente:

United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service (AMS), [www.usda.gov](http://www.usda.gov)

## 5. Enti di certificazione:

Numero di codice	Nome	Sito Internet
US-ORG-001	A Bee Organic	<a href="http://www.abeorganic.com">www.abeorganic.com</a>
US-ORG-002	Agricultural Services	<a href="http://www.ascorganic.com">www.ascorganic.com</a>
US-ORG-003	Baystate Organic Certifiers	<a href="http://www.baystateorganic.org">www.baystateorganic.org</a>
US-ORG-004	Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH	<a href="http://www.bcs-oeko.com">www.bcs-oeko.com</a>
US-ORG-005	BioAgriCert	<a href="http://www.bioagricert.org/English/index.php">www.bioagricert.org/English/index.php</a>
US-ORG-006	CCOF Certification Services	<a href="http://www.ccof.org">www.ccof.org</a>
US-ORG-007	Colorado Department of Agriculture	<a href="http://www.colorado.gov">www.colorado.gov</a>
US-ORG-008	Control Union Certifications	<a href="http://www.skalint.com">www.skalint.com</a>
US-ORG-009	Clemson University	<a href="http://www.clemson.edu/public/regulatory/plant_industry/organic_certification">www.clemson.edu/public/regulatory/plant_industry/organic_certification</a>
US-ORG-010	Ecocert S.A.	<a href="http://www.ecocert.com">www.ecocert.com</a>
US-ORG-011	Georgia Crop Improvement Association, Inc.	<a href="http://www.certifiedseed.org">www.certifiedseed.org</a>
US-ORG-012	Global Culture	<a href="http://www.globalculture.us">www.globalculture.us</a>
US-ORG-013	Global Organic Alliance, Inc.	<a href="http://www.goa-online.org">www.goa-online.org</a>
US-ORG-014	Global Organic Certification Services	<a href="http://www.globalorganicservices.com">www.globalorganicservices.com</a>
US-ORG-015	Idaho State Department of Agriculture	<a href="http://www.agri.idaho.gov/Categories/PlantsInsects/Organic/indexOrganicHome.php">www.agri.idaho.gov/Categories/PlantsInsects/Organic/indexOrganicHome.php</a>

Numero di codice	Nome	Sito Internet
US-ORG-016	Ecocert ICO, LLC	<a href="http://www.ecocertico.com">www.ecocertico.com</a>
US-ORG-017	International Certification Services, Inc.	<a href="http://www.ics-intl.com">www.ics-intl.com</a>
US-ORG-018	Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship	<a href="http://www.agriculture.state.ia.us">www.agriculture.state.ia.us</a>
US-ORG-019	Kentucky Department of Agriculture	<a href="http://www.kyagr.com/marketing/plantmktg/organic/index.htm">www.kyagr.com/marketing/plantmktg/organic/index.htm</a>
US-ORG-020	LACON GmbH	<a href="http://www.lacon-institut.com">www.lacon-institut.com</a>
US-ORG-022	Marin Organic Certified Agriculture	<a href="http://www.marincounty.org/depts/ag/moca">www.marincounty.org/depts/ag/moca</a>
US-ORG-023	Maryland Department of Agriculture	<a href="http://www.mda.state.md.us/md_products/certified_md_organic_farms/index.php">www.mda.state.md.us/md_products/certified_md_organic_farms/index.php</a>
US-ORG-024	Mayacert S.A.	<a href="http://www.mayacert.com">www.mayacert.com</a>
US-ORG-025	Midwest Organic Services Association, Inc.	<a href="http://www.mosaorganic.org">www.mosaorganic.org</a>
US-ORG-026	Minnesota Crop Improvement Association	<a href="http://www.mncia.org">www.mncia.org</a>
US-ORG-027	MOFGA Certification Services, LLC	<a href="http://www.mofga.org/">www.mofga.org/</a>
US-ORG-028	Montana Department of Agriculture	<a href="http://www.agr.mt.gov.organic/Program.asp">www.agr.mt.gov.organic/Program.asp</a>
US-ORG-029	Monterey County Certified Organic	<a href="http://www.ag.co.monterey.ca.us/pages/organics">www.ag.co.monterey.ca.us/pages/organics</a>
US-ORG-030	Natural Food Certifiers	<a href="http://www.nfccertification.com">www.nfccertification.com</a>
US-ORG-031	Nature's International Certification Services	<a href="http://www.naturesinternational.com/">www.naturesinternational.com/</a>
US-ORG-033	New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services,	<a href="http://agriculture.nh.gov/divisions/markets/organic_certification.htm">http://agriculture.nh.gov/divisions/markets/organic_certification.htm</a>
US-ORG-034	New Jersey Department of Agriculture	<a href="http://www.state.nj.us/agriculture/">www.state.nj.us/agriculture/</a>
US-ORG-035	New Mexico Department of Agriculture, Organic Program	<a href="http://nmdaweb.nmsu.edu/organics-program/Organic%20Program.html">http://nmdaweb.nmsu.edu/organics-program/Organic%20Program.html</a>
US-ORG-036	NOFA—New York Certified Organic, LLC	<a href="http://www.nofany.org">http://www.nofany.org</a>
US-ORG-037	Ohio Ecological Food and Farm Association	<a href="http://www.oeffa.org">www.oeffa.org</a>
US-ORG-038	American International (AI)	<a href="http://www.americertorganic.com">www.americertorganic.com</a>
US-ORG-039	Oklahoma Department of Agriculture	<a href="http://www.oda.state.ok.us">www.oda.state.ok.us</a>
US-ORG-040	OneCert	<a href="http://www.onecert.com">www.onecert.com</a>
US-ORG-041	Oregon Department of Agriculture	<a href="http://www.oregon.gov/ODA/CID">www.oregon.gov/ODA/CID</a>
US-ORG-042	Oregon Tilth Certified Organic	<a href="http://www.tilth.org">www.tilth.org</a>
US-ORG-043	Organic Certifiers, Inc.	<a href="http://www.organiccertifiers.com">http://www.organiccertifiers.com</a>
US-ORG-044	Organic Crop Improvement Association	<a href="http://www.ocia.org">www.ocia.org</a>
US-ORG-046	Organizacion Internacional Agropecuaria	<a href="http://www.oia.com.ar">www.oia.com.ar</a>
US-ORG-047	Pennsylvania Certified Organic	<a href="http://www.paorganic.org">www.paorganic.org</a>
US-ORG-048	Primuslabs.com	<a href="http://www.primuslabs.com">www.primuslabs.com</a>
US-ORG-049	Pro-Cert Organic Systems, Ltd	<a href="http://www.pro-cert.org">www.pro-cert.org</a>
US-ORG-050	Quality Assurance International	<a href="http://www.qai-inc.com">www.qai-inc.com</a>

Numero di codice	Nome	Sito Internet
US-ORG-051	Quality Certification Services	<a href="http://www.QCSinfo.org">www.QCSinfo.org</a>
US-ORG-052	Rhode Island Department of Environmental Management	<a href="http://www.dem.ri.gov/programs/bnatres/agricult/orgcert.htm">www.dem.ri.gov/programs/bnatres/agricult/orgcert.htm</a>
US-ORG-053	Scientific Certification Systems	<a href="http://www.SCScertified.com">www.SCScertified.com</a>
US-ORG-054	Stellar Certification Services, Inc.	<a href="http://demeter-usa.org/">http://demeter-usa.org/</a>
US-ORG-055	Texas Department of Agriculture	<a href="http://www.agr.state.tx.us">www.agr.state.tx.us</a>
US-ORG-056	Utah Department of Agriculture	<a href="http://ag.utah.gov/divisions/plant/organic/index.html">http://ag.utah.gov/divisions/plant/organic/index.html</a>
US-ORG-057	Vermont Organic Farmers, LLC	<a href="http://www.nofavt.org">http://www.nofavt.org</a>
US-ORG-058	Washington State Department of Agriculture	<a href="http://agr.wa.gov/FoodAnimal/Organic/default.htm">http://agr.wa.gov/FoodAnimal/Organic/default.htm</a>
US-ORG-059	Yolo County Department of Agriculture	<a href="http://www.yolocounty.org/Index.aspx?page=501">www.yolocounty.org/Index.aspx?page=501</a>
US-ORG-060	Institute for Marketecology (IMO)	<a href="http://imo.ch/">http://imo.ch/</a>
US-ORG-061	Basin and Range Organics (BARO)	<a href="https://basinandrangeorganics.org/">https://basinandrangeorganics.org/</a>

6. *Enti che rilasciano il certificato di controllo:* vedi il precedente numero 5.

7. *Data di scadenza dell'inclusione:* 31 dicembre 2020.

## Tunisia

### 1. *Categorie di prodotti:*

Categoria di prodotti	Codice	Limitazioni
Prodotti vegetali non trasformati	A	
Prodotti agricoli trasformati come materie prime o destinati all'uso alimentare <sup>1</sup>	C	Costituiti essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale.
Materiale vegetativo di moltiplicazione e sementi per la coltura	E	

<sup>1</sup> Esclusi vino e lievito.

### 2. *Provenienza:*

I prodotti delle categorie A ed E e i componenti della categoria C, ottenuti secondo i metodi di produzione biologica, devono essere stati prodotti in Tunisia.

### 3. *Norme di produzione:*

Loi No. 99-30 du 5 avril 1999, relative à l'agriculture biologique; Arrêté du ministre de l'agriculture du 28 février 2001, portant approbation du cahier des charges type de la production végétale selon le mode biologique.

*4. Autorità competente:*

Direction générale de l'Agriculture Biologique (Ministère de l'Agriculture et de l'Environnement), [www.agriculture.tn](http://www.agriculture.tn) e [www.onagri.tn](http://www.onagri.tn)

*5. Enti di certificazione:*

Numero di codice	Nome	Sito Internet
TN-BIO-001	Ecocert S.A. en Tunisie	<a href="http://www.ecocert.com">www.ecocert.com</a>
TN-BIO-003	Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH	<a href="http://www.bcs-oeko.com">www.bcs-oeko.com</a>
TN-BIO-006	Institut National de la Normalisation et de la Propriété Intellectuelle (INNORPI)	<a href="http://www.innorpi.tn">www.innorpi.tn</a>
TN-BIO-007	Suolo e Salute	<a href="http://www.suoloesalute.it">www.suoloesalute.it</a>
TN-BIO-008	CCPB Srl	<a href="http://www.ccpb.it">www.ccpb.it</a>

*6. Enti che rilasciano il certificato di controllo:* vedi il precedente numero 5.

*7. Data di scadenza dell'inclusione:* 31 dicembre 2018.

*Allegato 5*<sup>74</sup>  
(art. 4a cpv. 1)

## **Esigenze specie-specifiche poste alla detenzione degli animali da reddito**

Devono essere soddisfatte le esigenze previste dal programma URA dell'ordinanza del 23 ottobre 2013<sup>75</sup> sui pagamenti diretti (OPD). Per i caprini e gli ovini che non rientrano nelle categorie di cui all'articolo 73 lettere c e d OPD le esigenze si applicano per analogia.

### **1 Uscite ed edifici per la detenzione degli animali**

#### **11 Principi generali**

1. Il numero degli animali tenuti su terreni erbosi deve essere sufficientemente basso per evitare che la vegetazione sia eccessivamente brucata.
2. Gli edifici, i recinti, le attrezzature e gli utensili per le stalle devono essere adeguatamente puliti e disinfettati al fine di evitare contaminazioni reciproche fra gli animali e la proliferazione di agenti patogeni. Per eliminare gli insetti e altri parassiti nei locali di stabulazione e negli impianti dove è tenuto il bestiame possono essere utilizzati unicamente i prodotti elencati nell'allegato 8.
3. Le corti e le aree con clima esterno devono essere sistemate e utilizzate in modo da non mettere in pericolo l'ambiente, segnatamente le acque superficiali e sotterranee.

#### **12 Mammiferi**

1. La detenzione di vitelli, agnelli e capre in box individuali è vietata se detti animali hanno un'età superiore a una settimana.
2. Gli animali della specie suina devono essere tenuti in gruppo eccetto durante il periodo della monta (10 giorni al massimo), alcuni giorni prima del parto e durante il periodo dell'allattamento. I suinetti non possono essere tenuti in batterie «flat decks» o in gabbie apposite. Gli spazi riservati al movimento devono permettere le deiezioni per consentire agli animali di grufolare. Per grufolare possono essere usati diversi materiali.

<sup>74</sup> Introdotta dal n. II dell'O del DEFR del 23 ago. 2000 (RU **2000** 2508). Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del DEFR del 9 nov. 2005 (RU **2005** 5531), dal n. I dell'O del DEFR del 26 mag. 2008 (RU **2008** 2907) e dal n. I cpv. 1 dell'O del DEFR del 12 nov. 2008 (RU **2008** 5829), dal n. III cpv. 1 dell'O del DEFR del 31 ott. 2012 (RU **2012** 6357) e dal n. III cpv. 2 dell'O del DEFR del 1° set. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU **2016** 3183).

<sup>75</sup> RS **910.13**

### 13 Pollame

1. I ricoveri per il pollame devono soddisfare le seguenti condizioni minime:
  - a. almeno un terzo della superficie di suolo (accessibile) deve essere solida, ossia non composta da assicelle o da graticciato, e dev'essere ricoperta di una sufficiente lettiera;
  - b. le faraone devono disporre di almeno 20 cm di posatoi per animale;
  - c. ciascun ricovero per pollame non deve contenere più di:
    - 4800 polli da ingrasso,
    - 3000 galline ovaiole,
    - 5200 faraone,
    - 4000 femmine di anatra muta o di Pechino,
    - 3200 maschi di anatra muta o di Pechino o
    - 3200 altre anatre,
    - 2500 oche o tacchini;
  - d. la superficie totale utilizzabile dei ricoveri per il pollame allevato per la produzione di carne per ciascuna unità di produzione non deve superare i 1600 m<sup>2</sup>.
2. La densità d'occupazione nel ricovero è di 5 animali per m<sup>2</sup> di superficie di suolo permanentemente accessibile se si tratta di galline ovaiole e di 20 kg di peso vivo per m<sup>2</sup> se si tratta di pollame da ingrasso tenuto in installazioni fisse. La densità d'occupazione massima per i tacchini di età compresa fra 1 e 6 settimane è di 30 kg e, durante l'ingrasso, di 36,5 kg di peso vivo per m<sup>2</sup>.
3. La superficie pascolativa deve essere di 5 m<sup>2</sup> per gallina ovaiole, di 10 m<sup>2</sup> per tacchino compresa un'area ombreggiata di almeno 1/3 m<sup>2</sup> e di 2 m<sup>2</sup> per il pollame da ingrasso; se necessario, la superficie sarà ripartita in più parcelle.
4. Per ogni gruppo di 5 galline ovaiole deve essere disponibile un nido individuale o, in caso di nido collettivo, 100 cm<sup>2</sup> di superficie di nido per ogni animale.
5. ...
6. A partire da 50 animali, si deve tenere un controllo dell'effettivo.
7. Per le galline ovaiole, la luce naturale può essere completata con l'illuminazione artificiale (non luce a bassa frequenza) al fine di garantire una durata giornaliera di luminosità di 16 ore al massimo, con un periodo ininterrotto di riposo notturno senza luce artificiale di almeno 8 ore.
8. Sia all'interno del ricovero che durante l'uscita, i tacchini devono avere la possibilità di dedicarsi ad occupazioni tipiche della specie come il razzolare.
9. Gli uccelli acquatici devono poter costantemente accedere a un corso d'acqua, a uno stagno o a un lago quando le condizioni meteorologiche lo consentono.
10. Il pollame deve avere accesso, per almeno un terzo della sua vita, ad aree d'uscita, per quanto le condizioni atmosferiche lo permettano.

## 2 Alimentazione

1. La razione giornaliera dei suini deve contenere foraggi freschi, essiccati o insilati.
2. Durante il periodo dell'allattamento, i suinetti ricevono quotidianamente della terra per grufolare o altri prodotti equivalenti.
3. La parte di componenti di alimenti per animali prodotti in modo non biologico, calcolata sulla sostanza secca, può essere aumentata fino al 35 per cento dell'intera razione dei suini, purché vengano utilizzati rifiuti di latteria.
4. Solo i prodotti elencati nell'allegato 7 parte B numero 1 lettere a e k possono essere usati come additivi nella fabbricazione di insilati.
5. Per soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali sono ammessi solo i prodotti elencati nell'allegato 7 parte A 1 (materie prime di origine minerale per alimenti per animali), parte B 2a) (vitamine e provitamine) e parte B 3 b) (oligolementi).
6. Nell'alimentazione degli animali possono essere usati solo i prodotti elencati nell'allegato 7 parte B 1 b) (antiossidanti), parte B 1 g, i) (leganti e antiagglomeranti), parte B 2 b) (aromatizzanti), come pure i prodotti inseriti nella categoria 4 (additivi zootecnici) per gli scopi menzionati in riferimento alle suddette categorie.
7. Gli alimenti per animali, le materie prime per gli alimenti per animali, gli alimenti composti per animali, gli additivi per gli alimenti per animali, le sostanze ausiliarie per la lavorazione che servono alla fabbricazione degli alimenti per animali e certi prodotti usati nell'alimentazione animale non devono essere stati prodotti con l'impiego di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati né contenere siffatti prodotti.



*Allegato 6<sup>76</sup>*  
(art. 4a cpv. 2)

## **Esigenze poste alla corte e all'area con clima esterno**

### **1. Corte per animali delle specie bovina e bufalina, ovina nonché caprina (produzione di latte e carne)**

Devono essere soddisfatte le esigenze di cui all'allegato 6 lettera E numeri 3, 4 e 5 OPD<sup>77</sup>. Per i caprini e gli ovini che non rientrano nelle categorie di cui all'articolo 73 lettere c e d OPD, le esigenze si applicano per analogia.

### **2. Superficie totale per animali della specie suina**

Devono essere soddisfatte le esigenze concernenti la corte di cui allegato 6 lettera E numero 6 OPD.

Animali	Superficie totale (stalla e corte) almeno ... m <sup>2</sup> /animale
Scrofe da allevamento non in lattazione	2,8
Verri da allevamento	10
Rimonte e suini da ingrasso di oltre 60 kg	1,65
Rimonte e suini da ingrasso fino a 60 kg	1,10
Suinetti svezzati	0,80

### **3. Area con clima esterno per il pollame da reddito**

Devono essere soddisfatte le esigenze di cui all'allegato 6 lettera B OPD.

<sup>76</sup> Introdotta dal n. II dell'O del DEFR del 23 ago. 2000 (RU **2000** 2508). Nuovo testo giusta il n. III cpv. 2 dell'O del DEFR del 1° set. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU **2016** 3183).

<sup>77</sup> RS **910.13**

*Allegato 778*  
(art. 4b cpv. 1 lett. b e c)

## **Materie prime e additivi per alimenti per animali**

### **Parte A:**

#### **Materie prime per alimenti per animali**

##### **1. Materie prime di origine minerale per alimenti per animali**

- Conchiglie marine calcaree
- Maërl
- Litotamnio
- Gluconato di calcio
- Carbonato di calcio
- Ossido di magnesio (magnesio anidro)
- Solfato di magnesio
- Cloruro di magnesio
- Carbonato di magnesio
- Fosfato monocalcico defluorato
- Fosfato bicalcico defluorato
- Fosfato di calcio e di magnesio
- Fosfato di magnesio
- Mono sodio fosfato
- Fosfato di calcio e di sodio
- Cloruro di sodio
- Bicarbonato di sodio
- Carbonato di sodio
- Solfato di sodio
- Cloruro di potassio

<sup>78</sup> Introdotta dal n. II dell'O del DEFR del 23 ago. 2000 (RU **2000** 2508). Nuovo testo giusta il n. III cpv. 2 dell'O del DEFR del 31 ott. 2012 (RU **2012** 6357). Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell'O del DEFR del 29 ott. 2014 (RU **2014** 3979) e dal n. III cpv. 2 dell'O del DEFR del 1° set. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU **2016** 3183).

## 2. Altre materie prime per alimenti per animali

Prodotti e sottoprodotti della fermentazione di microorganismi le cui cellule sono state inattivate o uccise:

- *Saccharomyces cerevisiae*
- *Saccharomyces carlsbergensis*

### Parte B: Additivi per alimenti per animali

Tutti gli additivi sottostanno ai requisiti posti dall'ordinanza del 26 ottobre 2011<sup>79</sup> sugli alimenti per animali. Le categorie e i gruppi funzionali corrispondono a quelli di cui agli allegati 2 e 6.1 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011<sup>80</sup> sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale.

#### Categoria 1: Additivi tecnologici

*Gruppo funzionale: a) conservanti*

Codice	Categoria/ gruppo funzionale	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
E 200	1a	Acido sorbico	
E 236	1a	Acido formico	
E 237	1a	Formiato di sodio	
E 260	1a	Acido acetico	
E 270	1a	Acido lattico	
E 280	1a	Acido propionico	
E 330	1a	Acido citrico	

*Gruppo funzionale: b) antiossidanti:*

Codice	Catego- ria/gruppo funzionale	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
1b306(i)	1b	Estratti da oli vegetali contenenti tocoferolo	
1b306(ii)	1b	Estratti da oli vegetali ricchi di tocoferolo (con elevate quantità di tocoferolo delta)	

<sup>79</sup> RS 916.307  
<sup>80</sup> RS 916.307.1

*Gruppo funzionale: g) leganti e i) antiagglomeranti*

Codice	Categoria/ gruppo funzionale	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
E 535	1	Ferrocianuro di sodio	Dosaggio massimo: 20 mg/kg NaCl (calcolato come anione di ferrocianuro)
E 551b	1	Silice colloidale	
E 551c	1	Kieselgur (terra diatomacea purificata)	
1m558	1	Bentonite	
E 559	1	Argille caolinitiche esenti da amianto	
E 560	1	Miscele naturali di steatite e clorite	
E 561	1	Vermiculite	
E 562	1	Sepiolite	
E 566	1	Natrolite-fonolite	
1g568	1	Clinoptilolite di origine sedimentaria	
E 599	1	Perlite	

*Gruppo funzionale: k) additivi per l'insilamento*

Codice	Categoria/ gruppo funzionale	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
	1k	Enzimi e microorganismi	Ammessi per la produzione di insilati solo quando le condizioni atmosferiche non consentono un'adeguata fermentazione

**Categoria 2: Additivi organolettici***Gruppo funzionale: b) aromatizzanti*

Codice	Categoria/ gruppo funzionale	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
	2b	Sostanze aromatizzanti:	Solo estratti di prodotti agricoli

**Categoria 3: Additivi nutrizionali**

*Gruppo funzionale: a) vitamine, provitamine e sostanze a effetto analogo chimicamente definite*

Codice	Categoria/ gruppo funzionale	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
	3a	Vitamine e provitamine	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Derivati da prodotti agricoli.</li> <li>– Se ottenute con processi di sintesi, solo quelle identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli possono essere utilizzate per gli animali monogastrici.</li> <li>– Se ottenute con processi di sintesi, solo le vitamine A, D ed E identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli possono essere utilizzate per i ruminanti.</li> </ul>

*Gruppo funzionale: b) oligoelementi*

Codice	Categoria/ gruppo funzionale	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
E1 Ferro	3b	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ossido ferrico</li> <li>– Carbonato ferroso</li> <li>– Solfato ferroso, eptaidrato</li> <li>– Solfato ferroso, monoidrato</li> </ul>	
E2 Iodio	3b	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Iodato di calcio, anidro</li> <li>– Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti, senz'acqua</li> </ul>	
E3 Cobalto	3b	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Acetato di cobalto (II) tetraidrato</li> <li>– Carbonato di cobalto (II)</li> <li>– Carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato</li> <li>– Carbonato di cobalto (II) in granuli rivestiti (2:3)</li> <li>– Solfato di cobalto (II) eptaidrato</li> </ul>	
E4 Rame	3b	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Carbonato basico di rame, monoidrato</li> <li>– Ossido rameico</li> <li>– Solfato di rame, pentaidrato</li> <li>– Dicloruro di rame triidrossido</li> </ul>	
E5 Manganese	3b	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Carbonato manganoso</li> <li>– Ossido manganoso</li> <li>– Solfato manganoso, monoidrato</li> </ul>	
E6 Zinco	3b	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ossido di zinco</li> <li>– Solfato di zinco, monoidrato</li> <li>– Solfato di zinco, eptaidrato</li> <li>– Octaidrossicloruro di zinco monoidrato</li> </ul>	

Codice	Categoria/ gruppo funzionale	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
E7 Molib- deno	3b	– Molibdato di sodio	
E8 Selenio	3b	– Selenato di sodio – Selenito di sodio Selenio in forma organica ottenuto da <i>Saccharomyces cerevisiae</i> (lievito al selenio inattivato)	

#### Categoria 4: Additivi zootecnici

Codice	Gruppo funzionale	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
	4a, 4b, 4c, 4d	Enzimi e microorganismi nel- la categoria degli «Additivi zootecni- ci»	

*Allegato 8<sup>81</sup>*  
(art. 4c)

## **Prodotti per la pulizia e la disinfezione dei locali di stabulazione e degli impianti che servono alla detenzione degli animali (p. es. attrezzature e utensili per le stalle)**

### **1. Prodotti autorizzati**

- saponi a base di sodio e di potassio;
- acqua e vapore;
- latte di calce;
- ipoclorito di sodio (ad es. come candeggina);
- soda caustica;
- potassa caustica;
- perossido di idrogeno;
- essenze naturali di vegetali;
- acido citrico, acido peracetico, acido formico, acido lattico, acido ossalico e acido acetico;
- alcole;
- acido nitrico (attrezzatura per la mungitura);
- acido fosforico (attrezzatura per la mungitura);
- formaldeide;
- carbonato di sodio;
- calce viva;
- calce.

### **2. Sono autorizzati inoltre**

- prodotti a base di iodio per la disinfezione dei capezzoli;
- prodotti per la pulizia e la disinfezione di utensili per la mungitura autorizzati in base all'elenco dei prodotti biocidi per pulire e disinfettare le mungitrici meccaniche<sup>82</sup>.

<sup>81</sup> Introdotta dal n. II dell'O del DEFR del 23 ago. 2000 (RU 2000 2508). Aggiornata dal n. II cpv. 1 dell'O del DEFR del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5863).

<sup>82</sup> L'elenco dei principi attivi notificati è ottenibile contro pagamento presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, oppure può essere consultato gratuitamente all'indirizzo Internet [www.cheminfo.ch](http://www.cheminfo.ch)

*Allegato 9<sup>83</sup>*  
(art. 16b cpv. 1 e 16e)

**Parte A:**  
**Certificato di controllo per l'importazione di prodotti dell'agricoltura biologica**

**Confederazione Svizzera**  
**Certificato di controllo per l'importazione di prodotti dell'agricoltura biologica**

1. Ente di certificazione o autorità del Paese d'origine emittente (nome e indirizzo)	2. Importazione secondo: Ordinanza sull'agricoltura biologica, articolo 23 (Elenco dei Paesi) <input type="checkbox"/> Ordinanza sull'agricoltura biologica, articolo 24 (Autorizzazione particolare) <input type="checkbox"/> Ordinanza sull'agricoltura biologica, articolo 23a (Elenco degli enti di certificazione e delle autorità di controllo riconosciuti)	
3. Numero di serie del certificato di controllo	4. Numero di riferimento dell'autorizzazione particolare giusta l'articolo 24 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica	
5. Esportatore (nome e indirizzo)	6. Ente o autorità di controllo (nome e indirizzo)	
7. Produttore o preparatore del prodotto (nome e indirizzo)	8. Paese d'origine	
	9. Paese di destinazione: Svizzera	
10. Primo destinatario in Svizzera (nome e indirizzo)	11. Importatore (nome e indirizzo)	
12. Contrassegni e cifre, numero di container, numero e tipo, denominazione commerciale del prodotto	13. Voce di tariffa	14. Quantitativo dichiarato nell'unità appropriata (chilogrammi, litri, ecc.)

<sup>83</sup> Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del DEFR del 25 nov. 2002 (RU **2002** 4292). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del DEFR del 9 nov. 2005 (RU **2005** 5531). Aggiornato dall'art. 6 n. 1 dell'O del DEFR del 16 mag. 2007 sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (RU **2007** 2717), dal n. I dell'O del DEFR del 26 mag. 2008 (RU **2008** 2907), dal n. II dell'O del DEFR del 1° mag. 2009 (RU **2009** 2577), dal n. II cpv. 2 dell'O del DEFR del 18 nov. 2009 (RU **2009** 6337) e dal n. II dell'O del DEFR del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2369).



<p>15. Dichiarazione dell'ente o dell'autorità di cui alla casella 1</p> <p>Si certifica che i prodotti indicati nella casella 12 sono stati ottenuti conformemente alle disposizioni dell'ordinanza sull'agricoltura biologica o del regolamento (CE) n. 834/2007<sup>84</sup>.</p> <p>Data:</p> <p>Nome e firma del responsabile</p> <p>Timbro dell'ente o dell'autorità emittente</p>	
<p>16. Per importazioni giusta l'articolo 24 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica (autorizzazione particolare): dichiarazione dell'ente di certificazione competente per l'importatore.</p> <p>Si certifica che per la commercializzazione in Svizzera dei prodotti indicati nella casella 12 è stata rilasciata un'autorizzazione particolare giusta l'articolo 24 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica.</p> <p>Data:</p> <p>Firma e timbro dell'ente di certificazione competente</p>	
<p>17. Controllo dell'invio da parte del competente ente di certificazione in Svizzera</p> <p>Registrazione dell'importazione (numero della dichiarazione doganale, data d'importazione e ufficio doganale della dichiarazione doganale)</p> <p>Data:</p> <p>Nome e firma del responsabile</p> <p>Timbro</p>	
<p>18. Dichiarazione del primo destinatario</p> <p>Si certifica che le merci sono state ricevute in conformità dell'allegato 1 numero 8.5 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica.</p> <p>Nome dell'impresa</p> <p>Data</p> <p>Nome e firma del responsabile</p>	

<sup>84</sup> R (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giu. 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, GU L 189 del 20.7.2007 pag. 1; modificato da ultimo dal R (CE) n. 967/2008 del Consiglio del 29 sett. 2008, GU L 264 del 3.10.2008, pag. 1.

**Parte B:**  
**Estratto del certificato di controllo**

**Confederazione Svizzera**  
**Estratto del certificato di controllo n. ...**

1. Ente di certificazione o autorità che ha rilasciato il certificato di controllo di base (nome e indirizzo)	2. Importazione secondo: O sull'agricoltura biologica, art. 23 (elenco dei Paesi) <input type="checkbox"/> O sull'agricoltura biologica, art. 23a (elenco degli enti di certificazione e delle autorità di controllo riconosciuti) <input type="checkbox"/> O sull'agricoltura biologica, art. 24 (autorizzazione particolare) <input type="checkbox"/>	
3. Numero di serie del certificato di controllo di base	4. Numero di riferimento dell'autorizzazione particolare giusta l'articolo 24 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica	
5. Impresa che ha suddiviso in più lotti l'invio originale (nome e indirizzo)	6. Ente o autorità di controllo (nome e indirizzo)	
7. Nome e indirizzo dell'importatore dell'invio originale	8. Paese d'origine dell'invio originale	9. Quantitativo totale dichiarato dell'invio originale
10. Destinatario del lotto ottenuto dopo la suddivisione (nome e indirizzo)		
11. Contrassegni e cifre, numero di container, numero e tipo, denominazione commerciale del lotto	12. Voce di tariffa	13. Quantitativo dichiarato del lotto nell'unità appropriata (chilogrammi, litri, ecc.)
<p>14. Dichiarazione dell'ente di certificazione competente</p> <p>Il presente estratto concerne il lotto descritto nella casella 11, ottenuto dalla suddivisione di un invio scortato da un certificato di controllo originale avente il numero di serie indicato nella casella 3.</p> <p>Data:</p> <p>Nome e firma del responsabile</p> <p>Timbro dell'ente competente</p>		

15. Dichiarazione del destinatario del lotto

Si certifica che il lotto è stato ricevuto in conformità dell'allegato 1 numero 8.5 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica.

Nome dell'impresa

Data:

Nome e firma del responsabile

*Allegato 10<sup>85</sup>*  
(art. 16i)

## **Elenco delle sementi disponibili in quantità sufficiente**

Nessuna registrazione per il momento

<sup>85</sup> Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del DEFR del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5357).

*Allegato 11*<sup>86</sup>

<sup>86</sup> Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del DEFR del 18 nov. 2009 (RU **2009** 6337). Abrogata dal n. II cpv. 2 dell'O del 27 ott. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5863).

Allegato 12<sup>87</sup>  
(art. 4e)

## Modello per il rapporto annuale degli enti di certificazione relativo ai controlli nel settore della produzione biologica

### 1. Informazioni sui controlli delle imprese

Ente di certificazione	Numero di imprese registrate per ente di certificazione	Numero di imprese registrate					Numero di controlli ordinari					Numero di controlli supplementari in base alla valutazione dei rischi					Numero totale di controlli				
		Produttori agricoli*	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese***	Produttori agricoli *	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese***	Produttori agricoli *	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese***	Produttori agricoli *	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese***

<sup>87</sup> Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del DEFR del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3979).

Ente di certificazione	Numero di controlli effettuati senza preavviso					Numero di campioni analizzati					Numero di campioni che rivelano un'infrazione dell'ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e della presente ordinanza				
	Produttori agricoli*	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese***	Produttori agricoli*	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese***	Produttori agricoli*	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese***

Ente di certificazione	Numero di irregolarità o di infrazioni constatate <sup>(1)</sup>					Numero di misure applicate alla partita non conforme o all'intero ciclo di produzione <sup>(2)</sup>					Numero di misure applicate all'impresa <sup>(3)</sup>				
	Produttori agricoli*	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese***	Produttori agricoli*	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese***	Produttori agricoli*	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese***

(1) Limitatamente alle irregolarità e infrazioni che incidono sulla qualificazione biologica dei prodotti e/o che hanno determinato l'applicazione di una misura.

(2) Ove sia constatata un'irregolarità in relazione all'osservanza delle prescrizioni della presente ordinanza, riguardo alla quale l'ente di certificazione assicuri che nell'etichettatura e nella pubblicità dell'intera partita o dell'intero ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l'irregolarità non sia fatto riferimento al metodo di produzione biologico.

(3) Ove sia constatata un'infrazione grave o avente effetti prolungati, riguardo alla quale l'ente di certificazione vieti all'impresa interessata di commercializzare prodotti nella cui etichettatura e pubblicità è fatto riferimento al metodo di produzione biologico per un periodo da concordare con l'autorità preposta all'esecuzione.

\* «Produttori agricoli» si riferisce ai produttori agricoli, ai produttori che sono anche trasformatori, ai produttori che sono anche importatori e ad altri produttori vari non classificati altrove.

\*\* «Trasformatori» si riferisce ai trasformatori, ai trasformatori che sono anche importatori e ad altri trasformatori vari non classificati altrove.

\*\*\* «Altre imprese» si riferisce ai commercianti (grossisti, dettaglianti) e ad altre imprese non classificate altrove.

